

COSTITUZIONI

DEI FRATELLI SCALZI

DELL'ORDINE DELLA BEATA VERGINE MARIA DEL MONTE CARMELO

PARTE PRIMA: LA NOSTRA VITA (1-103)

CAPITOLO I: L'IDEALE (1-18)

I. Alle fonti della nostra vocazione (1-4)

1. Noi, «Fratelli Scalzi dell'Ordine della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo» apparteniamo ad una famiglia religiosa che, arricchita di un carisma proprio, svolge nel popolo di Dio un compito particolare nel Corpo mistico di Cristo.

Siamo raccolti dalla vocazione personale in questa famiglia che, essendo una espressione per così dire rinnovata dell'Ordine Antico, congiunge insieme la fedeltà allo spirito e alla tradizione del Carmelo con la volontà di un incessante rinnovamento. La S. Madre Teresa ci ha lasciato questi due dati vocazionali come suo testamento.¹

Memori di ciò, ascoltando docilmente la chiamata di Dio, ci riallacciamo al genuino spirito e alla vita dei nostri Predecessori ed esprimiamo continuità e comunione con la loro famiglia. Perciò consideriamo «le gesta dei nostri santi Padri che ci hanno preceduto»² non solo come eventi del passato ma anche come una realtà ancora viva nella Chiesa e li contempliamo quale disegno iniziale e provvida preparazione al nostro genere di vita.

2. Le origini, la denominazione di «Fratelli della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo», le antiche e sicure tradizioni spirituali dimostrano l'indole mariana e biblica della nostra vocazione.³

Scegliendo la Beata Vergine Maria come Madre e Patrona, noi consideriamo la sua vita interiore e la sua condivisione col mistero di Cristo come uno stupendo modello della nostra consacrazione religiosa.

Tra i grandi uomini biblici veneriamo in modo particolare il profeta Elia, che contempla il Dio vivente e arde di zelo per la sua gloria, quale ispiratore del Carmelo; e consideriamo il suo carisma profetico come una tipica espressione della nostra vocazione nell'ascolto e nella trasmissione della Parola di Dio.

3. La prima formulazione di questa «formula di vita» la troviamo nella Regola data da S. Alberto di Gerusalemme, le cui principali prescrizioni sono:

a) vivere in ossequio di Gesù Cristo e a Lui servire con cuore puro e buona coscienza, da Lui solo aspettando la salvezza; obbedire al superiore in spirito di fede, guardando a Cristo più che al superiore stesso;

¹ F 29, 33: «Vi supplico, per amor di nostro Signore... fissate sempre lo sguardo sulla stirpe da cui veniamo, da questi santi profeti». F 29, 32: «Noi cominciamo ora; e procurino sempre di continuare a cominciare sempre di bene in meglio». Su fedeltà e rinnovamento: cfr F 2, 3; 4, 6-7; 27, 11-12; 28, 20-21; 29, 32-33; V 36, 29; Lett del 4.10.1578.

² C 11, 4.

³ Per l'ispirazione biblica e mariana della nostra vocazione: cfr 3M 1, 3-4; 5M 1, 2; C 13, 3; F 29, 33.

b) meditare assiduamente la «legge del Signore», coltivando la «lectio divina», irrobustendo il cuore con santi pensieri così che la Parola di Dio sovrabbondi e dimori sulle nostre labbra e nei nostri cuori e tutto si compia nella parola del Signore;

c) celebrare ogni giorno la Sacra Liturgia comunitariamente;

d) rivestirsi dell'armatura divina, coltivando con sempre maggior intensità la fede, la speranza e la carità; seguire l'esempio dell'Apostolo nella ascesi evangelica e nel generoso esercizio del lavoro;

e) instaurare la comunione di vita attraverso la fraterna sollecitudine per il bene dell'Ordine e la salute spirituale dell'anima, la carità della mutua correzione, la comunicazione dei beni, sotto la guida del superiore preposto a servire i fratelli;

f) coltivare soprattutto l'orazione continua in solitudine, silenzio e spirito di evangelica vigilanza⁴;

g) usare in tutte le cose, specialmente in quelle non obbligatorie, la discrezione, che è moderatrice della virtù.

4. Questo genere di vita, praticato inizialmente in forma eremitica⁵, fu poi solennemente accolto e approvato dalla Chiesa⁶ la quale, mentre ne sanciva il titolo e lo stato di Ordine Mendicante⁷, lo accoglieva ufficialmente a svolgere il ministero apostolico⁸, raccomandando insieme la fedeltà allo spirito primitivo⁹.

II. Il carisma teresiano (5-14)

5. La nascita della nostra famiglia all'interno del Carmelo e la sua vocazione nel significato più profondo sono strettamente connesse con la vita spirituale di S. Teresa e col suo carisma, soprattutto con quelle grazie mistiche dalle quali fu portata a proporsi di riformare il Carmelo, così che esso fosse tutto proteso all'orazione e alla contemplazione delle realtà divine, aderente al Vangelo e alla Regola «primitiva», composto di pochi elementi scelti «sul modello del piccolo gregge evangelico» e basato sul «ritiro, l'orazione e la stretta povertà»¹⁰.

6. Successive esperienze mistiche arricchiscono questa impresa e le danno un senso più pieno: la S. Madre penetra misticamente e sente profondamente la vita e i travagli della Chiesa, la nuova rottura dell'unità e soprattutto le profanazioni dell'Eucaristia e del Sacerdozio. Contemplando queste tristi realtà, diede alla sua nuova famiglia carmelitana una intenzione

⁴ Cfr C 4, 2; 21, 10; Cost 8.

⁵ Cfr 5M 1, 2: «Questa fu la nostra origine: veniamo da questa progenie, da quei santi nostri Padri del Monte Carmelo che con grande solitudine e con tanto disprezzo del mondo cercavano questa perla preziosa». Cfr GREGORIO IX, Ex officii nostri del 6.4.1229 (Bull Carm I, 4-5) e INNOCENZO IV, Paganorum incursum del 26.7.1247 (ib, 8).

⁶ Cfr INNOCENZO IV, Quae honorem Conditoris del 1.10.1247 (Bull Carm I, 8-11).

⁷ Cfr INNOCENZO IV, Quoniam ut ait del 13.6.1245 (Bull Carm I, 7) e Sacrosancta Romana Ecclesia del 2.8.1245 (ib, 12-13); BONIFACIO VIII, Tenore cuiusdam Constitutionis del 5.5.1298 (ib, 48-49) che esplicita l'Unam ex Constitutionibus di Gregorio X del 3.3.1275 (ib, 34-35); BENEDETTO XII, Omnis naturae humanae del 4.11.1335 (ib, 70-71).

⁸ Cfr INNOCENZO IV, Devotionis augmentum del 24.8.1254 (Bull Carm I, 13).

⁹ Cfr ALESSANDRO VI, Paci et tranquillitati del 7-3-1261 (Bull Carm I, 20).

¹⁰ Cfr per il rapporto tra carisma della nostra vocazione e le grazie mistiche ricevute dalla S. Madre: V 32- 36; in particolare per le grazie mistiche preparatorie alla fondazione del monastero di S. Giuseppe: V 32, 9. 11-14; 35, 6. 8. 12; 36, 6. 10. 12; circa la Beata Vergine e la Santa: V 33, 14; 3M 1, 3-4; sulla relazione tra vocazione personale di Teresa e grazie che l'hanno portata a fondare tante case: F 1,7-8; R 34 (e 13-14); Lett del 23.12.1561 a Lorenzo de Cepeda.

apostolica tale che l'orazione, il ritiro e tutta quanta la vita del primo gruppo delle sue monache dovessero avere come scopo il servizio alla Chiesa¹¹.

7. Col progredire dell'esperienza ecclesiale della S. Madre si precisa, alla fine, la pienezza della vocazione del Carmelo riformato. Particolarmente illuminata da tale esperienza, la Santa volge l'animo suo ai popoli non ancora evangelizzati e viene sospinta a considerare il campo immenso delle missioni¹². Così innanzitutto lo spirito apostolico di S. Teresa raggiunge la sua piena manifestazione¹³; e da qui, non solo si propone di diffondere il suo primo gruppo di Carmelitane, ma anche di associare alla sua opera dei frati uniti nel medesimo spirito¹⁴.

8. La S. Madre, rinnovando la famiglia dei frati, si propose di provvedere a conservare e promuovere la vocazione delle monache mediante uomini partecipi dello stesso spirito, e di servire per loro mezzo la Chiesa, sia con l'orazione che con l'attività apostolica¹⁵.

9. In tutto questo, però, la S. Madre volle conservare con fedeltà lo spirito del Carmelo: diede nuovo afflato al culto filiale verso la B. Vergine Maria del Monte Carmelo¹⁶; volle che la comunione da lei professata con gli esemplari biblici – i Profeti e i grandi Padri del Carmelo – fosse patrimonio spirituale della sua famiglia¹⁷; accolse la Regola nel suo spirito genuino¹⁸ e la propose a se stessa e alla sua famiglia, arricchita di nuove intenzioni apostoliche.

10. Volle che tutte queste realtà venissero contrassegnate da uno stile di vita tutto suo, favorendo le virtù sociali e tutti i valori umani; coltivando la vita fraterna vissuta con gioiosa serenità in sincero spirito di famiglia; inculcando la dignità della persona e la nobiltà d'animo¹⁹; lodando e promuovendo la formazione dei giovani religiosi, lo studio «delle lettere» e la cultura; ordinando la mortificazione e gli esercizi ascetici della comunità in funzione di una elevata vita teologale e del ministero apostolico; curando la comunione fra le varie case e una amicizia evangelica fra le persone.

11. Per realizzare questo ideale la Provvidenza Divina affiancò S. Giovanni della Croce alla S. Madre Teresa²⁰. Infatti, appena la Santa lo conobbe così animato dagli stessi suoi desideri e preparato dallo Spirito Divino, lo conquistò al suo carisma, manifestandogli il progetto di rinnovare spiritualmente dal suo interno l'Ordine della Beatissima Vergine²¹. Subito lo iniziò allo stile di vita da lei instaurato fra le monache, stile che il S. Padre Giovanni introdusse a Duruelo in modo pienamente conforme ai criteri e allo spirito di S. Teresa²².

¹¹ Cfr C 3, 10 dove, parlando alle monache, dice: «Il giorno in cui le vostre orazioni, le discipline, i digiuni vostri non fossero per ciò che vi dico, non raggiungereste il fine per il quale il Signore qui vi ha raccolte». Cfr V 32, 6; R 3, 7; R 4, 12; R 5, 9; C 1, 2; 3; 4, 1-2; F 1, 6; Lett del 13.12.1576 al P. Gracián.

¹² Cfr F 1, 7.

¹³ Cfr ib.

¹⁴ Cfr F 2, 4-5; MV, passim; Lett dell'ottobre 1578 al monastero di Beas; del novembre 1578 ad Anna di Gesù; del dicembre 1579 ad Anna di S. Alberto, riguardo al S. Padre Giovanni della Croce; Lett del 13.12.1576 e del 26.10.1581 al P. Gracián; del 21.12.1579 al P. Doria; del 4.10.1578; del 19.7.1575 a Filippo II.

¹⁵ Cfr F 2, 4-5. 14; Lett del 12.12.1576 al P. Mariano.

¹⁶ Cfr V 32, 11; 36, 6; 39, 26; C Protesta; 3, 5; 13, 3; 1M 2, 12; 3M 1, 3; F 14, 5.

¹⁷ Cfr 5M 1, 2; F 14, 4; 29, 33.

¹⁸ Cfr V 36, 26; F 14, 5; 27, 11; C 3, 5; 4, 1-2.

¹⁹ Riguardo allo stile di vita fatto di gioia e soavità: cfr V 35, 10; 36, 29; C 41, 7-8; 6M 6, 12; F 18, 5-7; Lett del 17.1.1577 e del 1.2.1580 a Maria di S. Giuseppe.

²⁰ Cfr F 13, 5; 3, 17; 10, 4; 13, 1. 4.

²¹ Cfr F 3, 17.

²² Cfr F 13, 5 dove, tra l'altro, si legge: «Me ne valse per far conoscere al P. fra Giovanni della Croce il nostro sistema di vita, badando che comprendesse bene ogni nostra pratica, sia per la mortificazione che per lo stile di fraternità e il modo con cui passiamo la ricreazione insieme».

In seguito, divenuto direttore spirituale della stessa S. Madre, fu da lei ritenuto «padre della sua anima»²³; a sua volta, il Santo la riconobbe restauratrice del rinnovato Carmelo, attribuendole senz'altro il carisma concesso da Dio ai fondatori²⁴.

Entrambi, dunque, portando a nuova forma di vita tutto l'Ordine del Carmelo – maschile e femminile – «ne hanno come gettato le nuove fondamenta»²⁵.

12. Dio, dunque, ha disposto la vita e l'esperienza spirituale della S. Madre in modo che così ella ci fosse maestra e modello stupendo di vita carmelitana. Dobbiamo, inoltre, guardare al S. Padre Giovanni della Croce come all'immagine viva del carmelitano autentico. Egli può ben ripeterci la parola dell'Apostolo: «Siate miei imitatori, come io lo sono del Cristo» (1 Cor 4, 16; 11, 1); infatti la vocazione del Carmelo rinnovato brilla nella sua vita, nella sua attività e nella sua dottrina.

13. Il nostro tenore di vita pertanto splende con vivida chiarezza nei nostri due Santi e trova una formulazione espressiva nei loro scritti. Pertanto i carismi di cui sono adorni e la forma di vita spirituale da loro proposta – anche in ciò che riguarda la più profonda familiarità con Dio e l'esperienza del divino – vanno considerati non solo come loro beni personali, ma anche come patrimonio proprio dell'Ordine e pienezza della vocazione del nostro Ordine.

14. Il Signore, nella sua misericordia, ha fatto dono di questa grazia ai membri di tutto l'Ordine, perché il carisma carmelitano di giorno in giorno più profondamente sia compreso, fruttifichi e si dilati nella misura dei doni dello Spirito concessi ai nostri religiosi.

III. Principali elementi della nostra vocazione (15-18)

15. Ecco gli elementi più importanti della vita da noi professata che risultano dallo studio accurato delle origini della nostra vocazione e dal carisma teresiano:

a) abbracciamo la vita religiosa «in ossequio di Gesù Cristo», sotto la protezione della B. Vergine, nell'imitazione e nell'unione con Lei, la cui vita ci sta dinanzi come modello di configurazione a Cristo;

b) la nostra vocazione è all'origine una grazia divina, che ci unisce ai fratelli in comunione di vita e ci spinge all'arcana comunione con Dio²⁶ in una esistenza in cui la contemplazione e lo zelo apostolico si fondono reciprocamente a servizio della Chiesa;

c) siamo chiamati all'orazione la quale, per mezzo dell'ascolto della Parola di Dio e della Liturgia, ci conduce al dialogo amichevole con Dio non solo nella preghiera, ma anche nella vita²⁷; ci proponiamo di nutrire questa vita di orazione con la fede, la speranza e soprattutto la divina carità, così che con animo purificato possiamo raggiungere una più alta e profonda vita in Cristo e disporci a sempre più abbondanti doni dello Spirito Santo. In tal modo partecipiamo del carisma teresiano e insieme continuiamo la primitiva ispirazione del Carmelo, totalmente compresi della presenza misteriosa del Dio vivente²⁸;

d) risponde all'indole del nostro carisma animare con intenzione apostolica tutta la nostra vita di orazione e di consacrazione²⁹ e lavorare in molteplici forme per il bene della Chiesa e

²³ Cfr Lett dell'ottobre 1578 al monastero di Beas.

²⁴ Fiam B 2, 9. 12.

²⁵ PAOLO VI, Carmeli Montis in Doc 974.

²⁶ Cfr Costituzioni della Congregazione di S. Elia del 1599, Prologo, 2 (Roma, 1973, pag. 41).

²⁷ Cfr V 8, 5; C 20, 5-6.

²⁸ Cfr I Re 17,1; C 28, 9. 13; 7M 4, 11.

²⁹ Cfr C 1-3.

degli uomini³⁰, così che davvero «l'azione apostolica sgorga dall'intima unione con Cristo»³¹; è tipico per noi, anzi, tendere a quella forma di apostolato che promana dalla pienezza «dello stato di unione con Dio»³²;

e) cerchiamo di offrire il nostro duplice servizio, di contemplazione e attività apostolica, riuniti in comunità fraterna. In tale modo realizziamo l'ideale di S. Teresa, che voleva fondare una piccola famiglia a imitazione del piccolo «collegio di Cristo»³³; e nello stesso tempo, vivendo in comunione di vita nel vincolo della carità, diamo testimonianza all'unità della Chiesa;

f) ci sforziamo di praticare il nostro genere di vita sostenendolo, secondo la Regola e la dottrina dei nostri Santi Fondatori, con l'abnegazione evangelica.

16. Questa norma di vita, riconosciuta e professata dall'Ordine³⁴, è stata più volte confermata dalla Chiesa³⁵, la quale continuamente ci esorta a seguirla con fedeltà. Ammessa così dalla Chiesa, la nostra famiglia è stata dichiarata «Ordine clericale» e «di diritto pontificio»: è perciò soggetta direttamente al Sommo Pontefice – anche per mezzo dell'esenzione – per meglio provvedere al servizio della Chiesa in tutto il mondo e meglio curare la vita e l'incremento dell'Ordine³⁶.

17. Lo Spirito Santo si è degnato di rendere continuamente feconda questa famiglia – già autenticata e confermata dalla Chiesa – sia suscitando in essa uomini e donne di esimia santità, divenuti maestri di vita spirituale, sia facendo nascere dal suo ceppo numerose famiglie religiose partecipi della sua stessa missione, che lavorano nel campo del Signore e con le quali siamo in comunione di vocazione e di spirito.

18. I Santi Fondatori fin dagli inizi si adoperarono con somma diligenza affinché il carisma da loro compreso venisse sempre più chiaramente espresso in una forma di vita e consolidato da leggi.

Per lo stesso motivo anche noi prendiamo quale norma suprema di vita il seguire Cristo come viene insegnato dal Vangelo³⁷ e professiamo la Regola di S. Alberto di Gerusalemme confermata da Innocenzo IV, secondo le presenti Costituzioni.

³⁰ Cfr F 14, 8; 5, 5; PAD 2, 29; R 3, 7; Lett del 2.3.1578 al P. Gracián.

³¹ Cfr PC 8; cfr anche il n. 5.

³² Cfr Cant B 29, 3; 7M 4, 11-15; 5M 2, 10-14; PAD 7, 5-8.

³³ Cfr C (Escorial) 20, 1.

³⁴ Cfr approvazione del P. Rossi: F 2, 3-5; e la lettera dello stesso Padre in data 27.4.1567 alla S. Madre (MHCT I, 61-65); lettera del 16.5.1576 riguardo ai monasteri da fondare nel regno di Castiglia da S. Teresa (ib, 66-67); patente del 10.8.1567 per la fondazione di due conventi di frati «contemplativi» (ib, 67-71); soprattutto lettera del 8-1-1569 alle carmelitane di Medina: «Rendo infinite grazie a Sua Divina Maestà per i tanti favori concessi a questa religione per la diligenza e bontà della nostra reverenda Teresa di Gesù; ella rende più profitto all'ordine che tutti i frati carmelitani di Spagna» (BMC 5, 339); lettera del 15.5.1569 al P. Alfonso Gonzalez (MHCT I, 76-77). Cfr pure gli Atti del Capitolo di Alcalá del 1581 (MHCT II, 255-281), le cui Costituzioni sono approvate anche dal S. Padre Giovanni e sono lodate dalla S. Madre Teresa: F 29, 30-33; e Lett del 23/24.3.1581 al P. Gracián.

³⁵ Cfr PENITENZIARIA APOSTOLICA, Ex parte vestra del 5.12.1562 (MHCT I, 22-23); PIO IV, Cum a nobis del 17.7.1565 (MHCT I, 43-47); GREGORIO XIII, Pia consideratione del 22.6.1580 (MHCT II, 191-199); SISTO V, Quae a praedecessoribus del 20.9.1586 (Bull Carm II, 233-235); Cum de statu del 10.7.1587 (ib, 237-242).

³⁶ Cfr Mutuae Rel 8, 22 coi documenti ivi riportati.

³⁷ Cfr PC 2 a.

CAPITOLO II: LA SEQUELA DI CRISTO E LA CONSACRAZIONE RELIGIOSA (19-46)

19. Fedeli a Dio che ci chiama a conformare con pienezza la nostra vita ai consigli evangelici¹, guidati dallo Spirito Santo, intendiamo seguire Cristo più da vicino per mezzo dei voti pubblici di castità, povertà e obbedienza, per donarci mente e cuore a Dio solo sommamente amato e per vincolarci in modo totale al suo servizio². Così, per mezzo della Chiesa, consacrati da Dio, siamo da Lui stesso inviati per la salvezza del mondo, come Cristo «fu consacrato e mandato dal Padre» (Gv 10, 36).

20. La carità di Dio, diffusa nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo (cfr Rm 5, 5) che ci è stato dato nel Battesimo, rendendoci simili a Cristo, anima e guida la pratica stessa dei consigli evangelici³; ci prepara all'intima comunione con Dio; ci vincola in special modo alla Chiesa e al suo mistero; ci dona la capacità di amare come Cristo ci ha amato fino a dare la sua vita per noi (cfr Ef 5, 2)⁴.

21. Questo ideale di vita consacrata postula la pienezza della carità verso Dio e verso i fratelli. È la carità che, oltrepassando i limiti delle leggi⁵, ci porta all'esperienza radicale dell'abnegazione evangelica, mezzo e prova della carità stessa. Siamo così costituiti nella Chiesa come un segno delle più alte esigenze del Vangelo con una funzione profetica nel mondo.

I. La castità consacrata (22-24)

22. Col voto di castità professiamo perfetta continenza nel celibato per il Regno dei cieli (Mt 19, 12; 1 Cor 7, 32-34)⁶; e così, completamente santi nel corpo e nello spirito, ci dedichiamo al servizio di Dio e degli uomini, ripresentiamo Cristo vergine, totalmente dedito al servizio del Padre e dei fratelli⁷.

La castità consacrata, da un lato è, in modo eccellente e in forma radicale, segno del mistero dell'unione del Corpo mistico con Cristo Capo e ce ne rende partecipi; dall'altro preannuncia il Regno futuro⁸; inoltre rende più facile la libertà di un cuore indiviso, per cui spendiamo la vita a servizio di Dio e dei fratelli.

23. La castità, che noi coltiviamo come si addice a imitatori della Vergine Maria, esprima la nostra consacrazione a Dio; ricerchi l'amore e il servizio della persona di Cristo; sia di onore alla fedeltà della Chiesa, sposa di Cristo; ci prepari all'arcana unione con Dio; sia gioiosa testimonianza della carità divina e ne promuova e significhi la fecondità.

24. Poiché la castità è un prezioso dono divino affidato all'umana fragilità, cerchiamo di praticarla fedelmente con cuore sereno, confidando soprattutto nella forza di Dio e vivendo un rapporto di amicizia con Gesù Cristo e la Vergine Maria; con questa fedeltà raggiungeremo pure la maturità affettiva. Memori, tuttavia, della nostra terrena condizione, deponiamo ogni presunzione e impegniamoci a custodire il dono di Dio con l'umiltà e l'orazione, la mortificazione dei sensi e la custodia del cuore, senza trascurare quei mezzi naturali che

¹ Cfr C 1, 2; V 35, 4.

² Cfr LG 44; PC 5.

³ Cfr PC 6.

⁴ Cfr LG 44; PC 1. 5; ET 3-4. 7. 10-11.

⁵ 1M 2, 17.

⁶ Cfr PC 12; LG 42; ET 13; Sacerdotalis Coelibatus 20.

⁷ Cfr LG 46; PC 1.

⁸ Cfr LG 44.

favoriscono la salute mentale e fisica e servono all'equilibrio psichico. La vita di comunione realizzata nella gioia del fraterno affetto e nel servizio al prossimo è quella che custodisce efficacemente tutto questo.⁹.

II. La povertà (25-34)

25. Per seguire più da vicino il Cristo povero, totalmente abbandonato alla Provvidenza del Padre, con il voto abbracciamo il consiglio evangelico della povertà che comporta, insieme ad una vita effettivamente ed affettivamente povera, laboriosa, sobria e distaccata dai beni terreni, anche la dipendenza dai superiori nell'usare e nel disporre dei beni.¹⁰.

26. Con la professione temporanea i nostri religiosi mantengono la proprietà dei loro beni e la capacità di acquistarne dei nuovi. Nel tempo che precede la prima professione, cedano l'amministrazione dei beni a chi preferiscono liberamente dispongano del loro uso ed usufrutto. Ma prima della professione solenne debbono fare la rinuncia ai loro beni con valore decorrente dal giorno della professione stessa, e in forma valida, per quanto possibile, anche secondo il diritto civile.¹¹.

27. Con la professione solenne ci priviamo anche del diritto di proprietà e della capacità di acquistare altri beni e di possedere. Di conseguenza, è posto invalidamente ogni atto contrario al voto di povertà.¹². Le Comunità, poi, si sostentino con quanto la Provvidenza offrirà, soprattutto attraverso il lavoro di tutti i fratelli.

In caso di necessità, il Consiglio provinciale potrà concedere ai nostri conventi di avere moderate rendite fisse.

28. Tutto ciò che un religioso acquista con la propria attività o in considerazione dell'Istituto, lo acquista per l'Ordine. Tutto ciò che riceve sotto forma di pensione, di sovvenzione, di assicurazione, parimenti spetterà all'Ordine, secondo la prescrizione delle Norme applicative. Lo stesso si dica di qualsiasi bene, che, a qualunque titolo, provenisse al religioso di voti solenni.¹³.

29. La povertà ci impone uno stile particolare di vita in cui nella letizia imitiamo Cristo con la disponibilità della nostra persona, con l'umiltà e la sobrietà nell'uso dei beni¹⁴, la cura assidua del lavoro.¹⁵, la modestia delle nostre case.¹⁶, la vicinanza ai poveri e l'impegno per la loro promozione. In tal modo diamo una valida testimonianza personale e collettiva della povertà evangelica. E, mentre ci sforziamo di essere veri seguaci non del mondo ma del Vangelo, acquistiamo e sperimentiamo sempre più la libertà dei figli di Dio e la dignità umana.¹⁷.

30. Ai figli di S. Teresa si addice quella povertà che innalza l'animo libero ai desideri celesti e conserva la convivenza fraterna e anche il tono esteriore di vita nell'umile semplicità, alimentando il fervore dell'abnegazione con la pratica della nudità di spirito proposta dal S. Padre Giovanni della Croce: nudità che è insieme esercizio e segno della beata speranza.

⁹ Cfr PC 12; ET 13.

¹⁰ Cfr can 600; PC 13; ET 21; Regola; V 35, 2-6; 36, 20; F 15, 13-15; PAD 2, 8-10; C 8 ss.

¹¹ Cfr can 668, § 1 e 4.

¹² Cfr can 668, § 5.

¹³ Cfr can 668, § 3 e 5.

¹⁴ Cfr C 2, 7-8.

¹⁵ Cfr Cost 9, 24; MV 12; Lett del 20.9.1576 al P. Gracián; e del 12.12.1576 al P. A. Mariano.

¹⁶ Cfr C 2, 9; Cost 32; MV 14.

¹⁷ Cfr C 19, 4 seg.; V 35, 3-6; 7M 2, 7.

Saremo così annoverati con Maria tra quei «poveri del Signore» che tutto da Dio solo si aspettano e servono di buon grado i fratelli¹⁸.

31. In obbedienza a quanto la Regola prescrive, riflettiamo seriamente sulla legge e sull'obbligo del lavoro apostolico, intellettuale e manuale, come espressione di povertà e di fraterno servizio, procurandoci con la nostra fatica, ma senza ansietà alcuna, il necessario alla vita. Così, perfezionando il creato, trasformiamo le realtà mondane e la società, diamo testimonianza della presenza materna della Chiesa sollecita verso i poveri, ci associamo all'opera redentrice di Cristo, facciamo comunione dei beni coi fratelli, soprattutto con i più bisognosi¹⁹, teniamo lontana dalla nostra vita ogni forma di ingiustizia e favoriamo le esigenze della giustizia sociale²⁰.

32. Le province e le case nostre si scambino tra loro i beni temporali, preoccupandosi generosamente anche delle necessità della Chiesa e dei poveri²¹.

33. Gli sforzi nella ricerca di nuove forme per imitare il Cristo povero tendano soprattutto a far sì che la norma della povertà evangelica e la sua testimonianza risplendano, attraverso il nostro modo di vivere, in un mondo in cui spesso coesistono in maniera stridente l'estrema miseria e l'eccessiva ricchezza.

34. Questo impegno comune di vivere la povertà venga spesso richiamato e riesaminato nei Capitoli e negli incontri comunitari.

III. L'obbedienza (35-41)

35. Per imitare più da vicino la forma di vita assunta dal Figlio di Dio venuto nel mondo per fare la volontà del Padre e da Lui stesso proposta ai discepoli che Lo seguivano, ci vincoliamo con voto ad osservare il consiglio evangelico dell'obbedienza²². Con questo voto ci obblighiamo a sottomettere la nostra volontà ai superiori, che fanno le veci di Dio, quando comandano secondo le Costituzioni. Offriamo, così, a Dio la piena consacrazione della nostra volontà come sacrificio di noi stessi, allo scopo di unirci per suo mezzo, con maggior costanza e sicurezza, alla sua volontà salvifica.

36. In spirito di fede, attraverso la mediazione dei superiori ci sottomettiamo a Dio²³ e ci poniamo al servizio di tutti i fratelli in Cristo, proprio come Cristo stesso che, sottomesso al Padre, venne nel mondo per servire i fratelli e dare la sua vita in riscatto per tutti gli uomini (cfr Mt 20, 28; Gv 10, 14-18)²⁴.

Perciò, in spirito di fede e di amore verso la volontà di Dio, offriamo le energie dell'intelligenza e della volontà insieme con tutti i doni di natura e di grazia, prestando ai superiori umile ossequio nell'esecuzione degli ordini e nell'adempimento dei compiti a noi assegnati, ben consapevoli di collaborare all'edificazione del Corpo di Cristo, secondo il disegno di Dio²⁵.

¹⁸ Cfr LG 55; C 16, 2.

¹⁹ Cfr PC 13; GS 35, 39; ET 20-21.

²⁰ Cfr ET 18, 20-21.

²¹ Cfr PC 13.

²² Cfr LG 44; PC 14; can 601; F 5, 3-10, 17; 18, 13; C 12, 1-4; 18, 7-8.

²³ Cfr Regola: esortazione ai fratelli perché onorino il loro priore; M Epilogo, 2; F 5, 12; PAD 2, 2; MV 22; Lett del 30.5.1582 ad Anna di Gesù; Lett del 31.1.1579 al monastero di Siviglia; Lett del 10.6.1579 al P. Gracián; Caut 2, 2.

²⁴ Cfr PC 14; 7M 4, 8.

²⁵ Cfr PC 14; 3M 2, 12.

37. La arcana unione con Dio, che i Santi Fondatori ci propongono di conseguire, consiste nella piena conformità della nostra volontà con quella di Dio.²⁶, così che «di due volontà se ne faccia una sola, quella di Dio»²⁷. Questo esige che i superiori e gli altri fratelli – ognuno personalmente e tutti insieme, come comunità – si impegnino continuamente a ricercare la volontà di Dio. Così, seguendo più strettamente l'esempio di Cristo «che si è fatto obbediente fino alla morte di croce»²⁸, coltiveremo l'obbedienza come adesione a tutto quanto piace al Padre celeste.

La Vergine Maria noi la contempliamo²⁹ come modello della nostra obbedienza; lei che, umile ancella del Signore, da nessuna creatura mai si lasciò attrarre, a agì sempre per mozione dello Spirito Santo³⁰.

38. L'obbedienza, con la quale limitiamo la nostra facoltà di scelta³¹ e accettiamo – sotto la guida dei superiori – di realizzare un particolare progetto di vita, deve essere costantemente vivificata da un sincero dialogo nella fede e nella carità col superiore e i fratelli³². Si tenga presente però la natura dell'obbedienza evangelica, la quale, fondata com'è sul mistero pasquale di Cristo, comporta spesso una autentica immolazione che ci rende partecipi dell'opera salvifica di Cristo³³.

39. L'esercizio stesso dell'autorità dovrà realizzarsi in spirito di servizio, come ricorda la Regola seguendo il Vangelo (cfr Mt 20, 26-27). Pertanto i superiori – docili alla volontà di Dio – devono governare i fratelli quali figli di Dio, rispettando la persona umana³⁴.

40. Il voto di obbedienza obbliga gravemente quando il comando è intimato con precetto formale. Soltanto i Superiori Maggiori – ognuno nei limiti della propria giurisdizione – hanno la facoltà di imporre, per grave motivo, un tale precetto. Il precetto deve essere intimato o per iscritto o davanti a due testimoni.

41. Come figli della Chiesa, accettiamo con docilità quanto il Magistero propone e accogliamo con obbedienza attiva e responsabile quanto l'autorità della Chiesa decide, soprattutto se si tratta di decisioni del Sommo Pontefice, al quale dobbiamo obbedienza anche per voto, a norma del diritto³⁵.

IV. L'abnegazione evangelica (42-46)

42. Poiché bramiamo vivere piamente in Cristo e aspiriamo alla stretta intimità con Dio offerta agli amici di Gesù crocifisso, abbracciamo quale norma di vita la dottrina dei Santi Fondatori sul doveroso culto della rinuncia e della penitenza per amore di Cristo; diversamente, né potremo godere dell'unione intima con Dio, né porteremo frutti nei contatti apostolici con i nostri fratelli.

²⁶ Cfr 2M 1, 8.

²⁷ Cfr Cant B 38, 3; Fiam B 1, 28; 1 Sal 11, 3.

²⁸ Cfr F 5, 3; Sfida.

²⁹ Cfr C 13, 3.

³⁰ Cfr 3 Sal 2, 10: qui, tra l'altro, si dice: «Nostra Signora non ebbe impressa nell'anima immagine di creatura alcuna, né mai da questa fu spinta ad agire, ma sempre agì sotto mozione dello Spirito Santo»; PAD 6, 7-8.

³¹ Cfr ET 23. 25. 27-28; PC 14.

³² PC 14.

³³ Cfr ET 24. 27-29.

³⁴ Cfr PC 14; cfr anche la testimonianza di Francesca di Gesù sulla S. Madre Teresa (Valladolid – 1595 – processo canonico): «Quando la S. Madre stava con le sue monache, ciò che diceva loro era che si amassero molto e avessero grande carità le une con le altre... e alla Madre Priora diceva che le trattasse con eguaglianza e riflettesse che erano figlie di Dio» (BMC 19, 35).

³⁵ Cfr V 25, 12; 33, 5; R 4, 6-7; can 590.

43. Per realizzare umilmente questo programma, accettiamo con lieto coraggio l'abnegazione insita nella pratica dei consigli evangelici³⁶. Tutto sopportando per amore, portiamo i pesi gli uni degli altri (cfr Gal 6, 2), attendiamo all'orazione con perseverante fedeltà e insieme ci impegniamo con zelo nelle fatiche apostoliche per il nome di Cristo, compiamo volentieri qualunque lavoro anche il più umile e molesto, per servire i fratelli³⁷, sopportiamo con pazienza ogni disagio e tribolazione della vita, completando quanto manca ai patimenti di Cristo (cfr Col 1, 24)³⁸.

44. Dobbiamo disporci personalmente con animo attivo e generoso a realizzare tutti questi impegni, esprimendo anche sul piano comunitario lo spirito di abnegazione inculcato dai nostri Santi Fondatori. Conservando la soave e generosa austerità del Carmelo Teresiano, vogliamo compiere le forme di penitenza raccomandate dalla Chiesa e imposte dalla Regola, come pure quelle nuove adattate alle esigenze dei tempi.

45. Sforzandosi di coltivare lo spirito di penitenza:

a) i nostri religiosi osservino con fedeltà e senza alcuna sostituzione la legge generale della Chiesa circa il digiuno e l'astinenza, tenendo conto delle norme proprie delle Chiese particolari;

b) in ogni comunità si faccia – alcune volte durante la settimana – qualche atto penitenziale stabilito dal Capitolo conventuale;

c) almeno una volta la settimana (il venerdì o il sabato) e nelle viglie delle solennità dell'Ordine e in quelle delle principali celebrazioni liturgiche della Chiesa, si osservi in ogni comunità una giornata penitenziale. In questa giornata, oltre agli altri esercizi di penitenza, si faccia un particolare digiuno – da stabilirsi dal Capitolo – in modo che quanto viene tolto dalla nostra mensa vada in beneficio dei poveri e delle missioni;

d) si faccia questo digiuno con maggior frequenza nei tempi di Avvento e Quaresima e in altri giorni che, secondo l'uso della Chiesa, hanno una particolare indole penitenziale.

46. A tavola, tenuto pur conto dell'età e delle necessità dei singoli, si osservi frugalità nel vitto e temperanza, vigilando in modo particolare sulle cose voluttuarie, sugli alcolici e simili.

³⁶ Cfr V 13, 2. 7; C 1-5; 1 Sal 13; 2 Sal 7.

³⁷ Cfr Cost 24; Lett del 20.9.1576 al P. Gracián; e del 12.12.1576 al P. A. Mariano.

³⁸ Cfr C 11; 2 Sal 7, 11.

CAPITOLO III: LA BEATA VERGINE MARIA NELLA NOSTRA VITA (47-52)

47. Annoverati per grazia di Dio tra i «Fratelli della Beata Vergine Maria», siamo riuniti in una famiglia dedicata all'amore e al culto di Lei. Questa nostra famiglia tende alla perfezione della carità, animata da una particolare comunione spirituale con la Madre di Dio, comunione che pervade la comunità e contrassegna di un peculiare carattere mariano lo spirito di orazione e contemplazione, ogni forma di apostolato e la stessa abnegazione evangelica.

48. Maria Santissima riempie della sua presenza la vita dell'Ordine, il quale ebbe le sue origini sul Monte Carmelo¹ e, prendendo il nome dall'oratorio ivi dedicato alla Vergine, si impegnò, con l'approvazione della Chiesa², a vivere in ossequio di Gesù Cristo e di sua Madre³. Anche la famiglia del Carmelo Teresiano fortemente sentì e confermò questo impegno, dietro l'esempio dei Fondatori, i quali proposero Maria quale Madre e Signora dell'Ordine⁴, esempio di orazione e di abnegazione nel cammino della fede⁵, tutta tesa, mente e cuore, ad accogliere e a contemplare le parole di Dio⁶, pienamente docile alle mozioni dello Spirito Santo⁷, associata al mistero pasquale di Cristo nell'amore, nel dolore e nel gaudio⁸.

49. Questi elementi, mentre delineano l'immagine evangelica della Vergine, ci offrono pure in Maria il perfetto ideale dello spirito dell'Ordine; ci spingono a seguirne gli esempi⁹ affinché, vivendo con il cuore «della povera del Signore»¹⁰, meditando con fede e assiduità la Parola di Dio e donandoci in multiforme carità, modelliamo la nostra vita su quella di Maria e veniamo introdotti, sotto la sua guida, nel mistero di Cristo e della Chiesa. In tal modo realizziamo la nostra professione, che ci lega intimamente anche alla B. Vergine, posta com'è sotto la sua particolare tutela. Ed è questo ciò che esprimiamo anche con la devozione dello Scapolare, con cui proclamiamo di appartenere a Maria e, rivestiti delle sue virtù¹¹, ne riportiamo l'immagine nel mondo.

50. La presenza di Maria, mentre anima la nostra vita spirituale, informa anche il nostro apostolato. Perciò, con lo studio accurato delle Scritture, ci sforziamo di conoscere sempre più intimamente Maria, mossi da filiale amore, per quanto dipende da noi, attiriamo i fratelli ad amarLa con vero amore, mostrandoLa modello e maestra di comunione con Cristo e con la Chiesa.

51. Guidati dalla contemplazione della fede, coltiviamo e promuoviamo con tutte le nostre forze il culto liturgico della Madre di Dio nella luce del mistero pasquale e siamo mossi a praticare con fede e amore anche gli esercizi di pietà in suo onore¹².

52. La nostra famiglia onora con indiviso culto di amore teologale coloro che Dio con un unico disegno di amore volle in singolar modo partecipi del mistero dell'Incarnazione del Figlio suo. Nutriti infatti dello spirito di Teresa, con la B. Vergine Maria amiamo il suo Sposo S.

¹ Cfr quanto dice il Priore generale Pietro Millaud (1282) in Bull Carm I, 606-607.

² Cfr INNOCENZO IV, Ex parte dilectorum del 13.1.1252 in AnOC 2, (1911-1913) 128; URBANO IV, Quoniam ut ait del 20.2.1263 (Bull Carm I, 28).

³ Cfr Atti del Capitolo generale di Montpellier 1287 (Acta Cap Gen, I, Roma 1912, 7).

⁴ Cfr F 29, 23. 31; 3M 1, 3-4.

⁵ Cfr 6M 7, 13-14; Cant B 2, 8.

⁶ Cfr PAD 5, 2; 6, 7.

⁷ Cfr 3 Sal 2, 10.

⁸ Cfr C 16, 2; 7M 4, 5; R 15 e 36; Cant A 29-30, 7; Cant B 20-21.

⁹ Cfr 3M 1, 3.

¹⁰ Cfr LG 55.

¹¹ Cfr PIO XII, Neminem profecto in Doc 904.

¹² PAOLO VI, Marialis cultus 1-23.

Giuseppe e Lo veneriamo quale umile servo di Cristo e della sua Madre, esempio di comunione orante con Gesù e generosissimo Protettore dell'Ordine.¹³

¹³ Cfr V 6, 6-8; 33, 12.

CAPITOLO IV: COMUNIONE CON DIO (53-71)

53. La vocazione carmelitana ci impegna fortemente a «vivere in ossequio di Gesù Cristo»¹. «meditando giorno e notte la legge del Signore e vegliando in preghiera»². La S. Madre Teresa, in piena fedeltà alla Regola, ci presenta la vita di orazione come lo scopo nel quale convergono e dal quale fluiscono tutti gli elementi che formano il nostro carisma³.

Perciò la Chiesa ci riconosce come una famiglia dedita in modo particolare all'esercizio dell'orazione: una famiglia, cioè, che cerca di vivere con particolare intensità il mistero della preghiera cristiana, di cui offre la testimonianza nella sua stessa vita⁴.

54. Cristo Signore ha elevato la nostra orazione fino a renderla partecipe del mistero della sua stessa preghiera, che è il mistero del colloquio filiale con Dio vivo, il Padre nostro che ci parla nel suo Primogenito e per mezzo dello Spirito Santo ci introduce nella sua vita. Gesù stesso è il maestro di orazione, che ci insegna con la parola e l'esempio a contemplare il Padre – nella solitudine e nell'azione – con filiale abbandono, Lui adorando e lodando, supplicando e ringraziando nel fattivo adempimento della volontà paterna⁵.

55. I nostri Santi Fondatori, maestri di orazione, ci insegnano con la parola e l'esempio il dovere di impregnare di orazione tutta la vita, nello spirito del Vangelo. Noi, quindi, uniti nella fede all'Umanità di Cristo⁶, preghiamo il Padre per mezzo dello Spirito in filiale colloquio⁷. Guardando in tutte le circostanze a Gesù amico⁸ con sentimenti di carità facciamo in modo che l'orazione sia l'espressione della vita teologale e la fonte principale del servizio ecclesiale⁹. Per mezzo dell'orazione noi siamo condotti alla pienezza dell'amore e ci inseriamo profondamente nella vita e nelle vicende della Chiesa e del mondo¹⁰. Perciò ci sforziamo di ordinare tempi e modi dell'orazione così che il carisma traspaia luminoso nei singoli e nelle comunità, curando con diligenza che anche l'apostolato sia animato dallo spirito di orazione e che le opere apostoliche, a loro volta, nutrano la preghiera.

56. Questo rapporto d'amicizia con Dio trova il suo alimento e la sua espressione in modo particolarmente efficace nella Sacra Liturgia e continua durante il giorno con la preghiera personale. Infatti, la Liturgia – fonte ricchissima della vita spirituale, vertice della vita comunitaria e sua più alta preghiera – arricchisce l'orazione personale; l'orazione personale, a sua volta, inserisce nella vita l'azione liturgica, rendendo sempre più profonda nel tempo la nostra comunione coi misteri che celebriamo¹¹.

57. Quando celebra la Liturgia la comunità religiosa, in quanto è espressione di una Chiesa particolare, partecipa del mistero pasquale di Cristo ed esercita il suo sacerdozio. Attraverso i segni sacramentali, soprattutto con la celebrazione dell'Eucaristia, con l'annuncio della Parola di Dio e il canto delle Lodi divine, la nostra fraternità si costruisce e si rinnova, poiché compie quella attività che indica e produce nella forma più alta la comunione con la Chiesa.

¹ Cfr Regola.

² Cfr ib.

³ Cfr C 4, 2. 9; 17, 1; 21, 10; 5M 1, 2; V 35, 12; Lett del 28.6.1568 a Cristoforo Rodriguez de Moya; P. Rossi, patenti del 10.8.1567 (MHCT I, 67-71).

⁴ Cfr LEONE XIII, in Doc 846; PIO XII, ib 927. 935; GIOVANNI XXIII, ib 945-947. 961; PAOLO VI, ib 976. 980. 982.

⁵ Cfr C 24-42; 3 Sal 44, 4.

⁶ Cfr V 22, 6M 7; 2 Sal 22; Cant B 37, 4-6.

⁷ Cfr Mt 6, 9-13; Rm 8, 15-16; Gal 4, 6; C 24 ss.; 3 Sal 44, 4.

⁸ Cfr V 8, 5.

⁹ Cfr Mt 7, 21; V 11, 14; 4M 1, 7; 7M 4, 4-5; Cant B 29, 8; C 1-3.

¹⁰ Cfr SC 2.

¹¹ Cfr ES II, 21; PC 6.

58. La Regola, con le sue precisazioni, sottolinea l'importanza della Liturgia nella nostra vita. Uguale importanza vi hanno dato i nostri Fondatori con l'esempio e la dottrina, suggerendoci lo stile tipico delle nostre celebrazioni coll'invitarci a prestare attenzione soprattutto all'atteggiamento teologale in un'attiva partecipazione, ed a curare particolarmente il sacro silenzio¹² e a celebrare sempre con dignità, semplicità e senso della presenza del Dio vivo.

59. Ogni nostra comunità stabilisca l'ordine e il modo delle celebrazioni liturgiche, secondo le norme della competente autorità ecclesiastica, così che, tenendo conto delle proprie particolari necessità e della varietà dei riti ne risulti una Liturgia viva, pienamente partecipata, a cui i fedeli possano debitamente partecipare.

60. Ogni giorno tutti partecipiamo all'Eucaristia, sacrificio e convito, che rafforza il vincolo dell'unità e alimenta l'attività apostolica. Seguendo l'esempio dei nostri Fondatori prolunghiamo durante il giorno, con l'adorazione e il colloquio amichevole, la comunione con Cristo presente nel Sacramento¹³.

61. Celebriamo ogni giorno in comune tutte le parti della Liturgia delle Ore – Lodi mattutine, Ufficio delle letture, Ora media, Vespro, Compieta – che espongono nelle varie ore del giorno le lodi, il ringraziamento e il ricordo dei misteri della salvezza. In tal modo ci uniamo al perenne cantico di lode e di gloria di Cristo e, a nome della Chiesa e di tutta l'umanità, lodiamo il Padre e Lo glorifichiamo con una sola voce e un solo spirito.¹⁴

62. Ci accostiamo frequentemente al sacramento della Penitenza o Riconciliazione¹⁵, affinché, confessando con dolore i nostri peccati alla Chiesa che peccando abbiamo ferito¹⁶, ci riconciliamo con la Chiesa stessa e, ottenuta per il suo mistero la misericordia di Dio, cresciamo nella divina amicizia. Perseguiamo così, in perenne conversione a Dio, la purezza del cuore, senza la quale non ci è possibile vivere una vita di continua orazione e contemplazione.

63. Il dovere cristiano della preghiera non si esaurisce nella partecipazione alla sola Sacra Liturgia¹⁷. I cristiani, infatti, pur chiamati alla preghiera comunitaria, debbono non di meno entrare in se stessi per pregare il Padre «nel segreto» (cfr Mt 6, 6); anzi, secondo l'insegnamento dell'Apostolo, sono tenuti a pregare senza sosta (cfr 1 Ts 5, 17). La nostra famiglia, poi, specificamente chiamata a imitare Cristo che contempla nel deserto¹⁸ e fa della sua vita una preghiera continua, coltiva nella solitudine il suo rapporto di amicizia col Padre, del quale ben conosce l'amore, in un continuo esercizio di fede, speranza e carità¹⁹. Proprio in questa luce la Chiesa vede la nostra vita quando ci invita a cercare con tutte le nostre forze la comunione con Dio nella contemplazione: e questa esistenza di preghiera noi la sentiamo come un dovere che tocca i singoli religiosi e che volentieri assumiamo.

64. Per alimentare questa vita di orazione il nostro Ordine fin dalle origini stabilì per la preghiera due ore quotidiane, de dedicarsi unicamente al colloquio col Dio vivente. Perciò ogni comunità, tenuto conto della situazione sue e dei singoli religiosi, scelga due ore durante le quali si assuma il compito di garantire e rispettare l'orazione personale di ciascuno. Il religioso

¹² Cfr Istruzione *Musicam sacram* 17; IGLO 201-203.

¹³ Cfr CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, *De communione et cultu mysteri eucharistici extra Missam* 80-81.

¹⁴ Cfr IGLO 12-16.

¹⁵ Cfr DC I, 3.

¹⁶ Cfr LG 11.

¹⁷ Cfr SC 12.

¹⁸ Cfr LG 46.

¹⁹ Cfr V 8, 5; 2 Sal 6; 2 N 21.

poi che, per una giusta causa approvata dal superiore, non può partecipare all'orazione comune, vi attenderà in altro tempo.

65. Perché l'incontro con Dio nei nostri colloqui d'amicizia sia più fruttuoso, occorre studiare e conoscere con somma cura la Parola di Dio. Secondo la Regola, quindi, i singoli religiosi, conservando sulle labbra e nel cuore la Parola di Dio, coltivino in modo particolare la lettura e la meditazione del Vangelo e di tutta la Sacra Scrittura per apprendere la sublime scienza di Gesù Cristo (cfr Fil 3, 8)²⁰.

66. Perché l'orazione riesca a permeare di sé tutta quanta la vita, i religiosi cerchino con cura di camminare alla presenza di Dio con fede, speranza e carità; infatti, il culto della presenza di Dio è la più bella espressione dell'orazione continua e favorisce in modo privilegiato lo sviluppo della vita di orazione.

67. Perché tutta la nostra vita ci disponga all'orazione, dobbiamo coltivare con grande impegno le virtù evangeliche, soprattutto l'umiltà, l'amore fraterno e l'abnegazione di noi stessi in spirito di povertà²¹.

68. Si conservi con diligente attenzione, secondo lo spirito della Regola²², il silenzio per difendere e alimentare la vita di orazione e per favorire il lavoro di ciascuno nella solitudine. Pertanto la vita comune, il lavoro e tutto il resto vanno disposti con tale rispetto del silenzio che le nostre case siano vere case di preghiera e diano a tutti testimonianza di comunione con Dio.

Le singole comunità definiscano i tempi di più stretto silenzio e li osservino.

I mezzi di comunicazione occupino quel tanto di spazio che occorre perché siano veramente utili al loro scopo, senza nuocere allo spirito di orazione e al silenzio. Su questo i superiori debbono vigilare con particolare cura.

69. Perché la nostra fraternità sia e si dimostri «comunità orante», tutti e ciascuno concordemente cerchino e usino i mezzi e le forme più convenienti per promuovere lo spirito e l'esercizio dell'orazione.

70. Vogliamo che la struttura interna e l'ordinamento delle nostre case, la disposizione e la povertà delle celle siano conformi allo stile della nostra vita, perché possano sostenere ed elevare lo spirito di orazione. Vogliamo conservare la clausura come espressione e tutela dell'orazione e della vita fraterna secondo le determinazioni del nostro diritto proprio, in modo tale che in ogni nostro convento la clausura comprenda per lo meno le celle dei religiosi coi locali annessi²³.

71. Nel nostro Ordine si conservino e per quanto possibile si promuovano le Case eremitiche totalmente dedicate alla vita contemplativa affinché quei religiosi, che per speciale mozione dello Spirito sono portati verso il «deserto», abbiano piena possibilità di attendere unicamente a Dio per il bene di tutta la Chiesa. La loro vita è un arricchimento per lo spirito d'orazione della nostra famiglia.

²⁰ Cfr DV 25; PC 6; C 21, 3-4; 2 Sal 22, 5-8.

²¹ Cfr C 5, 3; C 4-15 dove sviluppa a fondo questo tema.

²² Cfr Regola: sul silenzio.

²³ Cfr can 667, § 1.

CAPITOLO V: COMUNIONE FRATERNA (72-86)

72. La comunione fraterna ha come fondamento e vincolo l'amore di Cristo. Perciò la carità sia la norma suprema della vita comunitaria. Dobbiamo amarci a vicenda secondo il comandamento del Signore (cfr Gv 15, 12. 17; Ef 5, 2) e prevenirci reciprocamente nell'onore come fratelli (Rm 12, 10) con quella carità che è stata effusa nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo (cfr Rm 5, 5).¹

73. La comunione fraterna, che con comune vocazione ci riunisce come «il piccolo collegio di Cristo»², deve manifestarsi nella vita di orazione, nel lavoro apostolico, nella cura sollecita della carità attraverso la partecipazione dei beni. Ogni religioso si senta compreso e accolto dagli altri con sincera carità. Ci sia fra tutti un rapporto familiare. Superando le eventuali difficoltà con l'evangelica abnegazione di se stessi e perdonando le reciproche offese, comunichino tra loro con amicizia e mutua stima, realizzando la verità nella carità.

74. La comunità fraterna fruisce della presenza di Cristo, che per mezzo del suo Spirito la vivifica e la rende capace di esprimere la carità di Dio per gli uomini, di essere segno della fraternità universale, di testimoniare l'efficacia dell'amore evangelico, della giustizia e della pace.³

Con la sua vita di fede, speranza, carità e di personale abnegazione – virtù che la formano e l'alimentano – la comunità fraterna condanna le ingiustizie del mondo e risveglia le coscienze degli uomini perché seguano le vie della giustizia evangelica.

75. Fonte ed espressione piena della vita fraterna è l'Eucaristia, segno di unità e vincolo di carità. Noi questo lo affermiamo soprattutto con la celebrazione comunitaria. Inoltre, riuniti in Cristo e mossi dallo Spirito, celebriamo la Liturgia delle ore e attendiamo all'orazione personale: così, in armonia di voci e di cuori, lodiamo e supplichiamo il Padre.

76. In quanto membri della stessa famiglia, abitiamo nella stessa casa, osservando la vita comune, e non ci assentiamo da essa, se non con la licenza del Superiore competente, secondo le Norme applicative.⁴

77. Stretti dal vincolo della carità prendiamo il cibo alla mensa comune – simbolo di fraterna comunione – grati per quanto la Provvidenza divina ci dona, ascoltando la sacra lettura e dialogando amichevolmente coi fratelli.

78. Prendiamo parte alla ricreazione comune – connotata di gioia e semplicità⁵ – per edificare la comunità e partecipare agli altri la letizia del cuore.

79. Chiamati nella famiglia dedicata alla Beata Vergine Maria, portiamo l'abito del suo Ordine quale segno della nostra comune consacrazione.⁶

80. La vita comune necessita di un suo ben determinato ordinamento, così che, radunandoci tutti insieme nelle ore stabilite, esprimiamo e alimentiamo la comunione nella preghiera e nel lavoro. Perciò ogni comunità, tenuto conto delle proprie esigenze, stabilisca i suoi orari – da approvarsi dal Consiglio provinciale – così che i religiosi possano abitualmente partecipare agli atti comuni. L'orario deve stabilire i seguenti atti: la celebrazione della Eucaristia e della

¹ Cfr V 7, 20-22; 1M 2, 17; C 4, 5. 7; Cost 28.

² Cfr C (Escorial) 20, 1.

³ Cfr ET 52; V 32, 11; 33, 14; C 17, 5-6; 22, 7-8.

⁴ Cfr can 665, § 1.

⁵ Cfr F 13, 5.

⁶ Cfr PC 17; ET 22; 669, § 1.

Liturgia delle Ore; le ore dell'orazione mentale; il tempo della mensa comune e della ricreazione; il capitolo e gli incontri comunitari.

81. Poiché la carità non cerca il proprio, ma l'altrui interesse (cfr 1 Cor 13, 5; Fil 2, 4), tutti i religiosi si aiutino fraternamente tra di loro con la preghiera e le opere. Si curi una sincera ed efficace cooperazione tra i conventi e le province.⁷ Con generosa prontezza si assecondino le iniziative proposte a tutta la nostra famiglia dalla suprema autorità dell'Ordine, così che dovunque ci sia e si manifesti una chiara convergenza di tutti nel compimento della nostra missione e servizio della Chiesa e della umanità.⁸

82. Lo spirito di famiglia deve splendere in modo particolare nell'amore sollecito verso i fratelli deboli e malati. Bisogna badare nel modo conveniente ai fratelli anziani, facendo ogni sforzo perché non siano emarginati dalla vita della comunità e della provincia. Ricordando quanto Gesù ha detto: «Ero malato e mi visitaste» (Mt 25, 36), nello spirito di S. Teresa⁹, tutti i religiosi, soprattutto i superiori, con fraterna e amabile premura prestino agli ammalati aiuto spirituale e materiale. Ai fratelli gravemente infermi si amministri tempestivamente la Sacra Unzione degli Infermi e il Viatico.

83. Praticando la cristiana ospitalità (cfr Rm 12, 9-13) accogliamo gli ospiti, soprattutto i confratelli, in modo che sperimentino il concreto amore di una famiglia radunata nel nome del Signore.

84. In continua comunione coi fratelli che si sono addormentati nel Signore, uniti nell'attesa della beata speranza e della venuta del Salvatore nostro (cfr Tt 2, 13), suffraghiamo fraternamente le anime dei defunti offrendo il sacrificio eucaristico e pregando.

85. Favoriamo la comunione nella vita fraterna per mezzo del dialogo con i capitoli e i raduni comunitari. Ivi esaminiamo come stiamo vivendo la nostra vocazione contemplativa e apostolica e ci aiutiamo a vicenda con sincerità, usandoci la carità anche della correzione fraterna nello spirito della Regola.

86. L'impegno della comunione fraterna va continuamente rinnovato. Già siamo figli di Dio e veri fratelli: ma, finché non sarà manifestato ciò che saremo (cfr Gv 3, 2), non potremo mai rendere perfetta testimonianza della ricchezza della comunione con Dio e coi fratelli. Perciò, comportandoci in maniera degna della vocazione ricevuta, con tutta umiltà e mitezza, sopportandoci pazientemente a vicenda nella carità, solleciti nel conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace (cfr Ef 4, 1-4), cerchiamo di essere «una cosa sola» secondo la preghiera di Cristo (cfr Gv 17, 11. 21-23). Anticiperemo così con sempre maggior perfezione la comunione della vita celeste, finché verrà il Signore.

⁷ Cfr PC 13; Lett del 31.5.1579 al monastero di Valladolid: «Per questo portiamo tutte un solo abito, perché ci aiutiamo a vicenda: infatti quel che è di uno è di tutti».

⁸ Cfr can 619.

⁹ Cfr le sue Cost 23: «Le malate siano curate con ogni carità, delicatezza e pietà...; in questo badi bene la priora che prima manchino del necessario le sane piuttosto che di certe attenzioni le malate»; MV 11; R 9, 2.

CAPITOLO VI: IL COMPITO APOSTOLICO DELL'ORDINE (87-103)

87. Fonte e modello di ogni apostolato è Cristo, mandato dal Padre nel mondo¹. Perciò, rivestendoci di Cristo nell'intimo del cuore e nel comportamento esterno, dobbiamo vivere uniti a Lui in modo tale da annunciare con la testimonianza della vita il Vangelo, soprattutto ai poveri.

88. È peraltro la carità, alla quale tende la pratica dei consigli evangelici, a unirci in modo speciale alla Chiesa². È essa a spingerci a comunicare agli uomini quei beni della vita sia presente che futura, che danno la libertà con la quale Cristo ci ha liberati (cfr Gal 5, 1), finché tutti giungiamo all'unità della fede e alla pienezza di Cristo.

89. La S. Madre Teresa, edotta dalla sua eccezionale esperienza del mistero della Chiesa e spinta dallo zelo per la gloria di Dio, volle che la continua preghiera e l'evangelica abnegazione del Carmelo Rinnovato fossero permeate di una particolare intenzione apostolica³. Rinnovando poi il Carmelo maschile, desiderò vivamente che i suoi religiosi, ben formati per lo studio e l'esperienza delle realtà divine, con le parole e con le opere – con queste più che con quelle⁴ – offrissero il loro multiforme servizio alla Chiesa⁵. Perciò, seguendo l'esempio dei nostri predecessori, noi da una parte vivifichiamo la vita contemplativa con lo spirito apostolico e dall'altra ci sforziamo di preparare e nutrire continuamente l'azione apostolica con l'intimo contatto con Dio.

90. Attraverso la lettura assidua e lo studio abbiamo continuamente tra le mani e nel cuore la Sacra Scrittura, affinché, conseguita la sublime scienza di Gesù (cfr Fil 3, 8), possiamo comunicare agli uomini la ricchezza della parola di Dio⁶. Ci sforziamo poi di leggere i segni dei tempi e di interpretarli alla luce della Parola di Dio. Curiamo inoltre la formazione culturale e l'esercizio di quelle virtù umane che sono giustamente apprezzate nella società umana.

91. Ogni religioso – secondo la grazia ricevuta (cfr Rm 12, 6) – si adoperi per edificare il Corpo di Cristo e promuovere il bene delle chiese particolari. Tutti i religiosi – sotto la guida dei superiori – cooperino con vivo impegno all'evangelizzazione, non solo adempiendo con carità apostolica i doveri e le fatiche della vita fraterna, ma anche svolgendo gli altri ministeri a noi consentanei, sotto l'autorità del Vescovo diocesano a norma del diritto⁷.

92. I religiosi debbono essere pronti nel loro cuore ad intervenire, dietro richiesta dei legittimi Pastori, dovunque urgenti necessità della Chiesa e del mondo lo esigono, facendo attenzione alla cultura e alla storia di coloro ai quali sono mandati⁸.

93. Quando il bene della Chiesa richiede l'opera di un singolo religioso, egli la offra con generosità in comunione coi fratelli e col suo superiore. Comunque, tutte le attività apostoliche da noi assunte debbono essere permeate di spirito autenticamente carmelitano: con questo spirito le nostre comunità vengono continuamente evangelizzate e si fanno evangelizzatrici.

94. Evangelizzare i popoli – attività che fluisce dalla natura stessa della Chiesa⁹ ed è frutto prezioso di carità e preghiera – è stato sempre e giustamente un compito prediletto del nostro

¹ Cfr AA 4.

² Cfr LG 44.

³ Cfr C 1 e 3; F 1, 7.

⁴ Cfr 4° Avviso della S. Madre ai suoi religiosi: «Insegnino più con le opere che con le parole».

⁵ Cfr F 14, 8; R 3, 7; Lett del 2.3.1578 al P. Gracián e del 12.12.1576 al P. A. Mariano.

⁶ Cfr DV 25; V 13, 18.

⁷ Cfr can 678, 680-683.

⁸ Cfr Mutue Rel 18; GS 1.

Ordine¹⁰. Fu la S. Madre Teresa a comunicare alla sua famiglia il fervore missionario che le ardeva in cuore¹¹ e a volere che i suoi religiosi si impegnassero anche nell'azione missionaria.

Si abbia, quindi, cura diligente perché questo ardore missionario sia tenuto vivo e cresca nel nostro Ordine; a tutti stia a cuore l'evangelizzazione dei popoli e si promuovano dovunque le vocazioni missionarie.

Le comunità e le province sostengano i fratelli missionari con l'amore, l'orazione e gli aiuti economici, e tutti contribuiscano, secondo le proprie possibilità, alla vita e all'incremento dell'Ordine anche nelle terre di missione.

95. Spetta al Capitolo generale e, fuori di esso, al Definitorio accettare missioni, decidere dei cambiamenti e della rinuncia di esse, affidare la cura diretta di un distretto missionario a qualche Provincia, promuovere e coordinare con norme e mezzi opportuni l'apostolato missionario in tutto l'Ordine.

96. I missionari si impegnino a coltivare la vita di fraterna comunione, non solo per accrescere sempre più il loro spirito religioso, ma anche per incrementare continuamente il loro impegno apostolico. Ogni missione abbia una casa centrale dove i missionari possano periodicamente radunarsi e fare vita comune.

97. Quando la carità e la necessità della Chiesa lo esigono – ed esaminate le situazioni locali – accettiamo di servire il Popolo di Dio con la cura parrocchiale. Spetta al Definitorio, dopo aver ascoltato il Consiglio provinciale, accettare nel nostro Ordine nuove parrocchie o lasciare quelle già esistenti; ma si osservi quanto prescrive il diritto universale e tenendo conto di quanto dispone il n. 100 delle Costituzioni¹².

98. Dove c'è stato affidato il ministero parrocchiale, dobbiamo lavorare senza sosta perché le nostre parrocchie esprimano il mistero di tutta la Chiesa, ponendo ogni cura di animare l'apostolato parrocchiale con lo spirito del Carmelo Teresiano¹³.

99. Nel dare alla Chiesa il nostro multiforme servizio, spendiamo le migliori energie nell'esercizio dell'apostolato proprio dell'Ordine, quello che, per così dire, scaturisce dal suo stesso carisma, in modo che possiamo arrivare a produrre ed esprimere, nella Chiesa particolare, la nostra specifica testimonianza e la nostra nativa missione¹⁴.

100. I nostri Fondatori, con la loro vita e la loro dottrina, sono diventati e sono stati riconosciuti nella Chiesa dei maestri nell'insegnare le vie che conducono all'unione intima con Dio. Questo spinge anche noi a cooperare alla missione salvifica della Chiesa prima di tutto con l'apostolato che promuove la vita spirituale. Così facendo, gioviamo alla Chiesa secondo il carisma dell'Ordine e, insieme, rendiamo attuale la tradizione apostolica della nostra famiglia. Perciò si deve avere molta cura perché nelle singole Province le varie iniziative apostoliche siano equilibrate in modo che la specifica testimonianza e il peculiare apostolato dell'Ordine abbiano sempre il debito posto.

101. Nella nostra famiglia, fin dai suoi inizi, questo apostolato specifico è stato variamente realizzato a voce e con gli scritti. Conserviamo le forme tradizionali, curandone un continuo, doveroso aggiornamento e ne cerchiamo di nuove per comunicare generosamente agli altri il

⁹ Cfr AG 1-2.

¹⁰ Cfr Decisioni del Capitolo generale della Congregazione di S. Elia (1605): Acta Cap Gen ms I (1605- 1624) f 3 v; Capitolo generale del 1630: ib f 143 r.

¹¹ Cfr F 1; PIO XI, Quamquam haud sane in Doc 879-884.

¹² Cfr can 550, 682.

¹³ Cfr Instr pro Paroeciis O. N. in AOCD 16-18 (1971-1973) 162.

¹⁴ Cfr Mutuae Rel 22.

tesoro del nostro patrimonio spirituale. Ci dobbiamo, quindi, impegnare con tutte le forze perché, ben preparati attraverso lo studio delle scienze sacre e della spiritualità carmelitana, sappiamo – con azione individuale e di gruppo – condurre gli uomini alla conoscenza e alla esperienza dell'intima comunione con Dio.

102. In modo particolare la nostra cura apostolica va data ai gruppi di persone a noi più vicine, ma dobbiamo innanzi tutto lavorare per la formazione dei confratelli, partecipi della nostra stessa vocazione.

103. Questa nostra peculiare missione nella Chiesa ha un suo campo specifico nella guida e nella formazione spirituale delle monache dell'Ordine, secondo l'intenzione perseguita dalla S. Madre Teresa nel rinnovare la famiglia dei frati. Perciò tutti abbiano a cuore questa fraterna assistenza spirituale alle monache. I superiori, soprattutto quelli maggiori, vedano nella propria circoscrizione di assicurarla e coordinarla in modo efficace e conveniente, rispettando le disposizioni del diritto.

Noi lavoriamo ugualmente con cuore fraterno alla formazione dei membri del nostro Ordine Secolare; così pure offriamo volentieri il nostro aiuto a quelle famiglie religiose che hanno con noi comunione di vita e di spirito.

PARTE SECONDA: I MEMBRI DELL'ORDINE (104-142)

CAPITOLO I: L'AMMISSIONE E LA FORMAZIONE DEI RELIGIOSI (104-126)

I. La promozione e la scelta vocazionale (104-107)

104. Tutti abbiano a cuore la promozione delle vocazioni al nostro Ordine, usando i mezzi ritenuti più adatti nelle circostanze oncrete di tempo e di luogo.¹

La vocazione ad una vita votata a Dio presuppone da parte di Dio una scelta gratuita e colma d'amore (cfr Dt 7, 7-10; Ef 1, 4; 1 Cor 1, 26), ma esige da parte del chiamato una libera risposta di adesione (Gen 12, 1-4; Is 6, 8-9; Ger 1, 7). Perciò bisogna lavorare con costanza perché i chiamati, consapevoli della loro vocazione, l'accolgano e la seguano con animo ben disposto.

105. Nella scelta e nell'approvazione dei candidati, tenendo conto delle condizioni stabilite dal diritto universale.², si usi una doverosa fermezza d'animo: ci si preoccupi della qualità più che del numero. Considerando l'importanza dell'ambiente familiare, si soppesino con cura le circostanze e le situazioni nelle quali il candidato ha vissuto i primi anni della sua vita.³

106. Si deve dare grande importanza al Postulando: tutti gli aspiranti al nostro Ordine sono tenuti a compierlo, a meno che il Provinciale, in casi particolari, non giudichi diversamente, tenendo tuttavia presente quanto stabilito dal canone 597, § 2, circa l'adeguata preparazione dei candidati.

Il Postulando mira a far sì che il candidato prenda conoscenza della nuova vita e l'Ordine possa giudicare se egli sia atto alla vita religiosa. Si verifichi il grado della sua istruzione e, se occorre, la si completi. Il passaggio dalla vita secolare a quella del Noviziato sia graduale.

107. Spetta al Provinciale, assunte le opportune informazioni, ammettere al Postulando e stabilirne il tempo, il luogo e il modo. Il tempo non deve essere troppo breve e neanche, di solito, superare i due anni. Il Postulante può lasciare liberamente l'Ordine. Parimenti può essere dimesso dal Provinciale o, in caso urgente, dal superiore della casa, il quale poi deve avvisarne il Provinciale.

II. La formazione (108-110)

108. L'educazione dei nostri religiosi, dalla quale dipende assai lo sviluppo e la fecondità dell'Ordine, si propone che i candidati diventino carmelitani autentici. La formazione sia integrale, rivolta a tutto l'uomo, tale da condurre il candidato, sempre più consapevole del dono di Dio, «allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità del Cristo» (Ef 4, 13).

109. La formazione è certamente un compito vitale e responsabile dei candidati, ma è anche un processo da compiersi in modo diversificato, secondo i vari stadi dell'azione educativa, con l'aiuto e la cooperazione della comunità.

¹ Cfr OT 2; can 233.

² Cfr can 597, § 1.

³ Cfr OT 6.

110. Quando il nostro diritto parla di consiglio o di consenso della «comunità educativa», designa coloro che in tale comunità hanno voce attiva, salvo quanto si dice al n. 135 di queste Costituzioni.

III. Il Noviziato (111-118)

111. Il Noviziato, con il quale s'inizia la vita nell'Ordine, è ordinato a far sì che il novizio possa comprendere meglio la vocazione divina e quella specifica dell'Ordine, ne sperimenti lo stile di vita, ed al tempo stesso vengano verificate le sue intenzioni e la sua idoneità⁴.

Salvo quanto prescrive il diritto universale, perché il Noviziato sia valido si richiede che venga compiuto in una casa regolarmente a ciò designata a norma del diritto, e duri per dodici mesi⁵.

112. Il Noviziato è da considerarsi interrotto, e quindi da cominciare di nuovo e da terminare, se il novizio si assenta dalla comunità o dalla casa di noviziato per più di tre mesi o continuati o interrotti.

L'assenza superiore ai quindici giorni deve essere supplita⁶.

113. Il Noviziato deve essere fatto quando il candidato, in possesso di capacità intellettuali e adeguata cultura, è giunto a quella maturità umana e spirituale per cui è in grado di scegliere e vivere il nostro genere di vita con sufficiente consapevolezza e la debita libertà.

114. Spetta al Provinciale ammettere il candidato al Noviziato, col consenso della comunità che l'ebbe in cura, rispettando il diritto universale⁷.

Oltre ai documenti prescritti nelle Norme applicative, prima di iniziare il Noviziato il candidato deve dichiarare per iscritto che non gli è dovuto nessun compenso come retribuzione per il lavoro o per altro motivo.

115. Il maestro di novizi, da designare dal Provinciale con il consenso del suo Consiglio, sia professore solenne ed abbia le necessarie qualità. La direzione del Noviziato, sotto l'autorità del Provinciale, è riservata unicamente al maestro. In aiuto al maestro il Provinciale con il consenso del suo Consiglio può nominare uno o più soci, che debbono sottostare al maestro per quanto riguarda la direzione del Noviziato e il regolamento della formazione⁸.

116. Per completare la formazione dei novizi, possono essere loro concessi – oltre al periodo del quale al n. 111 di queste Costituzioni – uno o più periodi di attività apostolica formativa, secondo lo spirito dell'Ordine, da compiersi dai novizi fuori della Comunità del Noviziato, secondo le Norme applicative, ferma restando la prescrizione del canone 648, § 3, di non protrarre il Noviziato oltre i due anni⁹.

117. Durante il Noviziato il candidato, secondo le Norme applicative, sia proposto alla comunità educativa, perché questa possa esprimere il suo giudizio sul progresso nella formazione e sulla sua idoneità alla vita carmelitana.

118. Il novizio può lasciare l'Ordine liberamente. Ma per giusti motivi può essere dimesso dal Provinciale e, in caso urgente, dal superiore della casa, che poi avviserà il Provinciale¹⁰.

⁴ Cfr can 646.

⁵ Cfr can 647, § 2; 648, § 1.

⁶ Cfr 649, § 1.

⁷ Cfr can 642-644.

⁸ Cfr can 650-651.

⁹ Cfr can 648, § 2.

¹⁰ Cfr can 653, § 1.

IV. La professione (119-124)

119. Con la professione religiosa, i fratelli assumono i tre consigli evangelici con voto pubblico; sono consacrati a Dio mediante il ministero della Chiesa e vengono incorporati all'Ordine con i diritti e i doveri definiti dal Diritto.¹¹.

120. Finito il Noviziato, spetta al Provinciale, col consenso della comunità educativa, ammettere il candidato ai voti temporanei. La professione temporanea venga emessa per un periodo di tempo, che non deve essere inferiore a tre anni, né superiore a sei.¹² Spetta, però, ai Capitoli Provinciali, secondo le circostanze delle singole regioni, stabilire ulteriori determinazioni, soprattutto per quanto si riferisce alle modalità della rinnovazione.

121. Scaduto il tempo dei voti temporanei, si proceda alla rinnovazione dei voti o alla professione solenne. Il diritto di ammettere a tale rinnovazione spetta al Provinciale con il voto consultivo della comunità educativa o, secondo i casi, della comunità nella quale il candidato ha la sua conventualità. Spetta al Provinciale prorogare, a norma del diritto, il tempo dei voti temporanei.¹³.

122. La professione solenne rende piena e definitiva l'incorporazione dei membri nell'Ordine. Perciò nessuno vi sia ammesso se non abbia dato prova di maturità umana e spirituale. Un religioso non può essere ammesso validamente alla professione solenne se non ha compiuto almeno un triennio di voti temporanei. Per quanto riguarda gli altri requisiti, oltre al dettato del Diritto universale, si osservino le Norme applicative.

123. Spetta al Provinciale, col consenso della comunità in cui il religioso è conventuale, ammettere alla professione solenne.

124. Un religioso professore di voti perpetui, anche solenni, venuto da un altro Istituto al nostro, non sia ammesso alla professione solenne se non ha passato un conveniente periodo di prova e di formazione dopo la fine del Noviziato, secondo le Norme applicative.¹⁴.

V. La formazione ai diversi uffici e la formazione permanente (125-126)

125. Perché i religiosi siano veramente idonei ai compiti e ai ministeri che verranno loro affidati, si dia loro una adeguata formazione spirituale, dottrinale, tecnica, culturale e apostolica, che sia armonizzata e intimamente coordinata con quella religiosa carmelitana.

Riguardo agli studi ecclesiastici che i candidati agli Ordini Sacri devono compiere, si osservino le norme emanate dall'autorità competente.¹⁵.

126. Allo scopo di conseguire un continuo rinnovamento e perché possano dare alla Chiesa un servizio adeguato alle necessità dei tempi, i nostri religiosi, insieme alla cura assidua della loro vita interiore, perfezionino la loro scienza delle realtà divine e umane in modo adeguato e continuo. A questo scopo le Province forniscano i mezzi opportuni.¹⁶.

Per raggiungere questo fine in modo efficace, si abbiano – secondo le decisioni del Consiglio provinciale – periodi di rinnovamento durante i quali i religiosi attendono con diligenza ad una più intensa vita di orazione e al perfezionamento degli studi.

¹¹ Cfr can 654.

¹² Cfr can 655.

¹³ Cfr can 657, § 1-2.

¹⁴ Cfr can 684.

¹⁵ Cfr can 659.

¹⁶ Cfr can 661.

CAPITOLO II: L'INCORPORAZIONE DEI MEMBRI E LORO DOVERI E DIRITTI (127-136)

127. Il nostro Ordine è formato di religiosi chierici e non chierici, i quali tendono allo stesso fine, vivono la stessa consacrazione per mezzo della professione dei voti solenni, partecipano variamente dello stesso carisma, hanno uguali diritti e doveri, eccetto quelli derivanti dall'Ordine Sacro oppure dall'ufficio a ciascuno assegnato.¹.

128. I singoli religiosi, in forza della professione hanno il dovere di tendere alla perfezione cristiana attraverso i consigli evangelici assunti come forma di vita, secondo la Regola e le Costituzioni.². Tutti, poi, stimando molto la grazia concessa ai singoli dallo Spirito Santo a comune utilità (cfr 1 Cor 12, 7. 11), sono tenuti a collaborare alle iniziative comuni perché la famiglia nostra adempia il suo compito nella Chiesa.

129. Ai confratelli competono sia i beni spirituali sia i diritti derivanti dalla loro stessa condizione di religiosi nel nostro Ordine, quali la compagnia dei fratelli e i benefici della vita comune, secondo la povertà che professiamo, il diritto di partecipare alla vita di comunità, della Provincia e dell'Ordine secondo quanto stabiliscono le nostre leggi.

130. Con al prima professione dei voti religiosi ogni membro viene incorporato alla Provincia di cui è stato novizio, secondo le leggi canoniche e le nostre; e non può essere incorporato ad un'altra Provincia se non per un atto formale del Preposito Generale.

131. Ad ogni religioso il Preposito Generale o il Superiore Provinciale assegna una conventualità con la quale egli viene attribuito a una determinata comunità. Nessuno può essere privato della propria conventualità senza che gliene sia assegnata un'altra.

132. Un religioso diventa conventuale in una casa o per un atto formale del Superiore Maggiore, o con l'accettazione di un ufficio che comporta la residenza abituale in una casa determinata.

133. Un professo di voti temporanei, trascorso il tempo dei voti, può lasciare liberamente l'Ordine.³. Il Provinciale può escluderlo dal rinnovare i voti o dall'emettere la professione solenne, se vi sono giuste cause, udita la comunità educativa.⁴.

Una infermità fisica o psichica, anche se contratta dopo la professione, che a giudizio degli esperti, rende non idoneo il religioso alla vita nell'Ordine, costituisce motivo per non ammetterlo alla rinnovazione della professione o alla professione solenne, salvo il caso che l'infermità sia dovuta a negligenza dell'Ordine, oppure al lavoro sostenuto nell'Ordine stesso.

Se però il religioso, durante i voti temporanei, diventa demente, anche se non è in grado di emettere la nuova professione, non può essere dimesso dall'Ordine.⁵.

134. Al professo di voti temporanei che, per grave causa, voglia lasciare l'Ordine prima dello scadere dei voti, può essere concesso il relativo indulto dal Preposito Generale con il consenso del Definitorio.⁶. Parimenti, un professo di voti temporanei può essere dimesso, per gravi cause che possono aversi sia da parte dell'Ordine che da parte del professo stesso, rispettando quanto

¹ Cfr PC 15.

² Cfr LG 44; can 598, § 2; 662.

³ Cfr can 688, § 1.

⁴ Cfr can 689, § 1.

⁵ Cfr can 689, § 2-3.

⁶ Cfr can 688, § 2.

prescrive il Diritto⁷. Compete, però, al Preposito con il suo Definitorio emettere il decreto di dimissione⁸.

135. Con la professione solenne il religioso acquisisce tutti i doveri e i diritti religiosi e ha voce attiva, a norma delle Costituzioni. Sull'esercizio della voce attiva in casi particolari, si osservino le Norme applicative.

136. Nel nostro Ordine sono privi di voce attiva:

a) l'esclaustrato, per tutta la durata dell'indulto e per un congruo periodo di tempo – da fissarsi dal Consiglio provinciale – dal giorno del suo rientro;

b) il religioso la cui domanda di esclaustrazione o di secolarizzazione sia già stata inoltrata dal Superiore Provinciale al Definitorio;

c) chi durante il tempo della concessione, gode della facoltà di dimorare fuori della casa religiosa, a meno che non si tratti di infermità da curare o di studi da compiere o di apostolato da esercitare in nome dell'Ordine; sono privi di voce attiva i religiosi che, senza licenza del Provinciale, dimorano fuori clausura oltre sei mesi;

d) chi ha lasciato l'Ordine in modo illegale: egli sarà privo per un congruo periodo di tempo da determinarsi nei singoli casi dal Consiglio provinciale, dal giorno del suo rientro.

⁷ Cfr can 694-703.

⁸ Cfr can 699, § 1.

CAPITOLO III: LA CORREZIONE FRATERNA (137-142)

137. I religiosi, solleciti del bene dei fratelli, aiutino quelli che errano, con il sostegno della vita fraterna e con la correzione evangelica (cfr Mt 18, 15. 17). Il superiore, da parte sua, ammonisca gli erranti, li supplichi, li rimproveri con tutta bontà e pazienza (cfr 2 Tm 4, 2). Se questi fraterni rimedi non portano i frutti sperati, si dovrà passare anche a sanzioni penali, usando clemenza appena il fratello avrà dato segni di ravvedimento.

138. Nell'irrogare pene del Diritto universale si osservi quanto il Diritto stesso prescrive. Tutte le pene stabilite dal nostro Diritto particolare sono «ferendae sententiae»; possono infliggerle il Preposito Generale in tutto l'Ordine e il Provinciale nella sua Provincia, osservando le prescrizioni del Diritto. Se si tratta di un caso che richiede un rimedio immediato, anche il superiore locale può imporre la pena dopo aver consultato il primo consigliere e avvisandone subito il superiore competente.

139. Di solito non si proceda in modo giudiziario, ma amministrativo. È necessario, comunque, che la trasgressione risulti certa a norma del Diritto e il religioso abbia sempre la facoltà di difendersi.

140. Un religioso di voti solenni non può essere dimesso dall'Ordine, a meno che non risulti incorreggibile, nonostante gli interventi e le congrue sanzioni adottate dai superiori e dopo le ammonizioni canoniche e tutte le altre disposizioni prescritte dal Diritto. Tuttavia non è necessario istituire un processo, ma si può procedere per via amministrativa, a norma del Diritto universale¹. Compete al Preposito Generale col suo Definitorio emettere il decreto di dimissione – con la dovuta conferma della S. Sede – a norma del Diritto. Il religioso, sempre a norma del Diritto, può ricorrere alla S. Sede contro il decreto di dimissione; e allora, durante il ricorso, la dimissione non ha effetto².

141. Quando un religioso professo di voti solenni chiede l'esclusione o l'indulto di lasciare l'Ordine, oppure quando si deve dimettere dall'Ordine un professo di voti temporanei o solenni, siano osservate accuratamente le prescrizioni del Diritto.

142. Chi lascia legittimamente l'Ordine o ne è stato legittimamente dimesso, non può esigere alcun compenso per qualsiasi attività svolta nell'Ordine stesso.

Tuttavia, tutti i nostri religiosi siano solleciti nel Signore verso coloro che hanno lasciato l'Ordine; i superiori, poi, provvedano loro con carità ed equità un aiuto materiale e spirituale, secondo le necessità e nei limiti delle possibilità³.

¹ Cfr can 694-703.

² Cfr can 699-700.

³ Cfr can 702.

PARTE TERZA: IL GOVERNO DELL'ORDINE (143-229)

143. Nella Chiesa l'autorità è un'operazione dello Spirito che sottostà al supremo dono della carità (cfr 1 Cor 12, 28) per edificare il mistico Corpo di Cristo nell'unità, secondo le esigenze del Vangelo. Mossi da questo Spirito, i superiori esercitano l'autorità a servizio dei fratelli in modo tale da essere espressione della carità con cui Dio li ama: e uniscano amore a fermezza evangelica e a squisita umanità, promuovendo lo spirito di famiglia¹.

Ognuno di loro «procuri di farsi amare per essere obbedito»²; cerchi l'unità di intenti e di azione con gli altri superiori, cosa che molto giova alla vitalità dell'Ordine³.

Un retto modo di governo porta a far sì che, salva l'autorità di decidere, propria del superiore⁴, venga riconosciuta la corresponsabilità di tutti i religiosi⁵ e tutti siano opportunamente informati sulla situazione, vita e attività dell'Ordine, della Provincia e della casa.

Inoltre i Superiori Maggiori lascino la dovuta autonomia ai superiori subalterni.

Infine, superiori e fratelli tutti, partecipi dell'unico servizio dell'Ordine, mentre promuovono il bene di qualche particolare settore o comunità, siano sollecitati dell'unità, dello sviluppo e della fedeltà al carisma di tutto il Carmelo Teresiano.

¹ Cfr Regola; Cost 34; can 618-619.

² Cfr Cost 34: «Procuri di essere amata perché sia obbedita».

³ Cfr 4° Avviso della S. Madre ai suoi religiosi: «La prima cosa: che i Capi rimanessero uniti».

⁴ Cfr PC 14.

⁵ Cfr ib; can 618.

CAPITOLO I: LA STRUTTURA ORGANICA DELL'ORDINE (144-148)

144. Il nostro Ordine è formato da Province, cioè di parti immediate dell'Ordine, costituite da un sufficiente numero di case atte a promuovere convenientemente la nostra vita, sotto il medesimo Superiore Maggiore, a renderla presente in un dato territorio con proprie comunità, con il governo e adeguate iniziative apostoliche¹.

145. Spetta al Capitolo generale e, quando esso non è radunato, al Definitorio la facoltà di erigere nuove Province, di riunire, dividere o diversamente delimitare quelle già esistenti e, se necessario, di sopprimere qualcuna², dopo aver ascoltato gli interessati.

146. Per l'erezione di una Provincia deve risultare con certezza che ci sono tutti i requisiti perché essa possa avere quel grado di autonomia che, secondo le leggi dell'Ordine, compete alle nostre Province. Abbia un numero sufficiente di case e di religiosi e ci sia fondata speranza che, data la sua situazione spirituale e materiale e dato un afflusso di vocazioni, possa vivere secondo il suo stato canonico.

147. Oltre le Province, il Capitolo generale o, fuori di esso, il Definitorio, può erigere altri territori autonomi con i diritti e i doveri per essi determinati nelle Norme applicative. Inoltre, ci possono essere alcuni conventi non assegnati ad alcuna circoscrizione, ma direttamente soggetti al Definitorio.

148. Spetta al Preposito Generale, col previo consenso del Definitorio e dopo aver ascoltato il Consiglio provinciale, erigere o sopprimere canonicamente i conventi, rispettando le prescrizioni del Diritto³.

¹ Cfr can 621.

² Cfr can 581. 585.

³ Cfr can 609, § 1; 616, § 1.

CAPITOLO II: LE COSTITUZIONI – LE NORME APPLICATIVE – LE ORDINAZIONI DEL CAPITOLO GENERALE (149-153)

149. Le Costituzioni interpretano e spiegano la Regola secondo lo spirito e l'intenzione dei nostri Fondatori e la propongono ai religiosi perché la osservino. Perciò devono essere considerate quali leggi fondamentali dell'Ordine insieme alla Regola. Tuttavia non obbligano sotto peccato, a meno che tale obbligo non derivi da altre fonti, dal voto o da una legge divina o ecclesiastica oppure dal precetto dei superiori.

150. Soltanto la S. Sede può interpretare autenticamente le Costituzioni, abrogarle, mutarle o introdurre qualche deroga¹, dopo che la cosa sia stata decisa con i due terzi dei voti da due Capitoli consecutivi.

Il Definitorio, invece, può risolvere con una dichiarazione pratica eventuali dubbi sorti su qualche norma costituzionale.

151. Le Norme applicative dichiarano e completano le Costituzioni; tuttavia, danno soltanto ordinamenti generali per lasciare spazio a un sano pluralismo in ciò che riguarda le esigenze locali o regionali.

Una volta approvate dal Capitolo, cominciano ad avere vigore, salvo ulteriori modifiche eventualmente approvate da successivi Capitoli.

152. Le Ordinazioni del Capitolo generale approvate con i due terzi dei voti vincolano tutto l'Ordine; ma subito decadono se nel Capitolo generale ordinario immediatamente successivo non sono approvate con la stessa maggioranza di voti.

153. Le Ordinazioni del Capitolo generale possono cambiare le Norme applicative; ma, per modificare o abrogarne qualcuna in modo definitivo, occorre che la stessa ordinazione sia approvata in due Capitoli consecutivi.

¹ Cfr can 587, § 2.

CAPITOLO III: GLI UFFICI (154-166)

154. Benché tutti i religiosi debbano cooperare concordi al bene della Chiesa e dell'Ordine, coloro che vengano scelti a uffici di governo sono tenuti per dovere specifico – ciascuno secondo il proprio mandato – a promuovere il bene comune e dei singoli secondo lo spirito e le leggi dell'Ordine, servendo di cuore i fratelli.¹

155. Salve le prescrizioni del Diritto comune che può richiedere altre qualità, presso di noi sono abili agli uffici tutti i religiosi professi di voti solenni che hanno voce passiva. Considerate tutte le circostanze, si debbono scegliere i più idonei, senza alcun riguardo personale.²

156. Nei Capitoli si provvede all'assegnazione delle cariche per mezzo dell'elezione canonica e l'accettazione dell'eletto. Nel Definitorio e nei Consigli, invece, l'elezione, su proposta del Presidente, si può fare con schede o con palline, a votazione segreta.

157. Nelle elezioni, il candidato che al primo scrutinio – tolti i voti nulli – ha avuto più voti da solo che tutti gli altri insieme, è canonicamente eletto. Se nessuno, la prima volta, ha avuto tale maggioranza dei voti, si ripeta la votazione; se anche nel secondo scrutinio nessuno ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, si proceda ad una terza votazione nella quale avranno voce passiva soltanto i due candidati che nel secondo scrutinio hanno ottenuto più voti e, tra quelli che hanno avuto voti uguali, il più anziano di professione, e, nel caso di pari anzianità di professione, il più anziano per età. I due candidati in questo scrutinio non votano. Chi fra questi due ha avuto più voti resta canonicamente eletto; a parità di voti, resta eletto il più anziano di professione; se sono di pari anzianità di professione, resta eletto il più anziano per età. Si seguirà questa prassi in qualsiasi altra elezione.

158. Quando, però, si tratta di eleggere il Preposito Generale o il Superiore Provinciale, gli scrutini potranno essere cinque. Se anche nel quinto scrutinio nessun candidato ha raggiunto la maggioranza dei voti, si proceda ad una sesta votazione nella quale avranno voce passiva soltanto i due candidati che nel quinto scrutinio hanno avuto più voti degli altri e si proceda come stabilito nel numero precedente.

159. Ogni qualvolta si tratta di postulazione o rielezione per la quale sono richiesti i due terzi dei voti:

a) se si tratta del Preposito Generale o del Provinciale e il rieleggendo o postulando non ha ottenuto nel terzo scrutinio i voti necessari, sia per ciò stesso escluso da quell'ufficio; e si proceda nell'elezione ad un quarto scrutinio, a norma del n. 158;

b) se si tratta di provvedere ad altre cariche, quando il rieleggendo o postulando non ottiene al secondo scrutinio i voti necessari, sia parimenti escluso da quella carica; e si proceda ad un terzo scrutinio secondo il modo dei precedenti. Se anche il terzo scrutinio va a vuoto, si propongano per il quarto scrutinio i due candidati che hanno avuto più voti degli altri, a norma del n. 157.

160. Perché l'ambizione non deturpi la vera natura dell'autorità e lo spirito di servizio nella vita fraterna non ne scapiti, si proibisce in modo assoluto a tutti i religiosi – soprattutto ai capitolari – di procacciare voti sia per se stessi che per altri, sia direttamente che indirettamente, sia in Capitolo che fuori di esso.³ Questo non esclude, però, che gli elettori possano consultarsi tra loro circa l'idoneità dei candidati.

¹ Cfr can 618-619.

² Cfr can 626.

³ Cfr can 626.

161. Tutti gli uffici, anche se conferiti nel tempo intermedio tra due Capitoli ordinari, restano affidati fino al prossimo Capitolo ordinario immediatamente successivo.

162. Accettare o respingere la rinuncia o la non accettazione di una carica compete a colui al quale spetta conferirla.

163. Per grave motivo, per il bene dell'Ordine o dello stesso religioso, l'autorità competente potrà decidere la rimozione da un ufficio o il trasferimento da uno ad altro ufficio.⁴ Il religioso che deve essere rimosso o trasferito sia opportunamente invitato a rinunciare al suo ufficio.

164. I religiosi eletti o nominati a qualche ufficio o a qualche incarico possono esserne rimossi da colui che l'ha conferito. Però se si tratta di superiori locali eletti nel Capitolo provinciale, ne è competente il Consiglio provinciale; se si tratta del Provinciale o dei Consiglieri provinciali, ne è competente il Definitorio, al quale spetta prescrivere il modo di eleggere il nuovo Consigliere.

165. Presso di noi, Superiori Maggiori e Ordinari sono il Preposito Generale, il Superiore provinciale e i loro Vicari, e ancora gli altri superiori che hanno potestà ordinaria in qualche circoscrizione, a norma del Diritto.⁵

166. Chi provvisoriamente fa le veci, come vicario, del superiore assente o impedito, non faccia innovazioni né dia disposizioni contrarie alla volontà o all'intenzione del superiore.

⁴ Cfr can 624, § 3.

⁵ Cfr can 134, § 1; 620.

CAPITOLO IV: IL GOVERNO GENERALE (167-192)

I. Il Capitolo generale (167-172)

167. Il Capitolo generale, al quale compete la suprema autorità nell'Ordine¹, venga celebrato ogni sei anni, in data e luogo da stabilirsi dal Definitorio. Spetta al Preposito Generale convocare il Capitolo, almeno sei mesi prima della sua celebrazione.

168. Nel Capitolo generale hanno voce attiva:

- a) il Preposito Generale e i Definitori, sia quelli scaduti che i neo-eletti;
- b) i Superiori provinciali e gli altri superiori ad essi equiparati secondo le Norme applicative, oppure, se essi stessi sono legittimamente impediti, i loro Vicari;
- c) per ogni Provincia un socio eletto nel Capitolo provinciale, o il suo sostituto, se egli è legittimamente impedito;
- d) i delegati da altri territori, determinati dal Capitolo generale o dal Definitorio straordinario immediatamente precedenti.

169. Presidente del Capitolo è il Preposito Generale: spetta a lui convocare le sessioni e proporre gli argomenti da trattare in esse.

170. Spetta al Capitolo generale:

- a) promuovere la spirituale vitalità, l'unità e lo sviluppo dell'Ordine e provvedere al suo continuo rinnovamento, con la cooperazione di tutti i membri²;
- b) eleggere il Preposito Generale e i Definitori;
- c) trattare dell'opportunità di stabilire Costituzioni, di interpretarle autenticamente, di modificarle o abrogarle, a norma del n. 150;
- d) trattare della promulgazione o dell'abrogazione – per tutto l'Ordine – delle Norme applicative;
- e) emanare opportune Ordinazioni per il bene dell'Ordine;
- f) trattare dello stato, dell'erezione o soppressione, della divisione o modificazione delle Province;
- g) discutere sulla promozione delle missioni;
- h) esaminare lo stato economico dell'Ordine e la cooperazione in questo campo tra le Province e il centro dell'Ordine;
- i) stabilire le norme secondo le quali, salvo il diritto comune, il Capitolo deve svolgersi.

171. Qualora l'ufficio di Preposito Generale rimanesse vacante entro il primo triennio dalla celebrazione del Capitolo generale ordinario, il Vicario generale convochi il Capitolo generale straordinario, a norma del n. 178. In questo Capitolo straordinario, avranno voce attiva tutti quelli elencati al n. 168, eccetto il Preposito Generale e i Definitori scaduti, che come tali non partecipano al Capitolo.

172. Inoltre il Definitorio, per motivo urgente, potrà convocare un Capitolo generale straordinario, nel quale avranno voce attiva gli stessi del numero precedente.

¹ Cfr can 631, § 1.

² Cfr PC 4; can 631, § 1.

II. Il Preposito Generale (173-178)

173. È compito del Preposito Generale governare tutto l'Ordine, curarne il bene comune, promuoverne la vitalità, favorire la cooperazione tra le Province e il centro dell'Ordine. Per meglio realizzare tutto questo, comunichi frequentemente con le Province, e nel sessennio compia la visita pastorale personalmente o per mezzo d'altri.

174. A questo ufficio venga eletto un sacerdote che abbia particolari doti pastorali e umane. Sia profondamente compenetrato dello spirito dell'Ordine, conosca a fondo la sua storia e la sua vita nella Chiesa. Abbia compiuto cinque anni dalla professione solenne e quaranta di età.

175. Il Preposito resterà in carica per sei anni. Potrà essere rieletto, coi due terzi dei voti, per il sessennio successivo; non potrà, però venire rieletto per un terzo sessennio.

176. Quale supremo Superiore dell'Ordine il Preposito Generale ha diretta autorità su tutte le Province, i conventi e i religiosi³. Inoltre, può sbrigare da solo tutti gli affari non riservati al Capitolo generale o al Definitorio. Nei casi prescritti dal Diritto, ascolti i Definitori e ne richieda il consenso, li informi debitamente sulla situazione e sui problemi dell'Ordine. Nel disbrigo delle varie pratiche e per promuovere l'unione tra il centro dell'Ordine e le Province, si avvalga del loro aiuto⁴.

In caso di necessità e col consenso dei Definitori potrà sbrigare anche gli affari riservati al Capitolo o al Consiglio provinciali.

Il Preposito può dispensare in cose che riguardano la sola disciplina religiosa e non gli sono interdette dal Diritto.

177. Il Primo Definitore ricopre l'ufficio di Vicario Generale:

- a) se per qualunque motivo la carica di Preposito è vacante;
- b) quando il Preposito è colpito da una malattia per cui, a suo stesso parere o a giudizio unanime dei Definitori, non può occuparsi dell'Ordine;
- c) quando il Preposito è assente o si prevede che sarà assente da Roma per una settimana; oppure si trova fuori d'Italia.

In questo caso, se il Primo Definitore è assente o impedito, fungeranno da Provicari gli altri Definitori, secondo il loro ordine.

178. Se l'ufficio di Preposito resta vacante entro il primo triennio dopo il Capitolo generale ordinario, il Vicario è tenuto a convocare il Capitolo generale straordinario entro tre mesi, in data e luogo stabiliti dal Definitorio.

Se, invece, l'ufficio di Preposito resta vacante dopo la metà del sessennio, il Vicario Generale governerà l'Ordine fino al prossimo Capitolo generale ordinario.

III. Il Definitorio (179-188)

179. Il Definitorio è formato dal Preposito Generale e da almeno quattro Definitori. Ad esso, fuori del periodo del Capitolo generale, compete la massima autorità dell'Ordine, secondo le presenti Costituzioni e le Norme applicative.

³ Cfr can 622.

⁴ Cfr Lett del 1.9.1582 al P. Gracián.

180. Compito dei Definitori è quello di coadiuvare il Preposito Generale nel suo ufficio e svolgere – sotto l'autorità del Preposito o dello stesso Definitorio – quegli altri incarichi che vengono loro affidati, per collaborare tutti insieme al bene dell'Ordine.

181. Quali Definitori si eleggano, da tutto l'Ordine, religiosi dotati di prudenza, di zelo per il bene comune e di dottrina, atti a compiere il loro ufficio, secondo le Norme applicative.

182. I Definitori dureranno in carica per un sessennio, finito il quale uno solo potrà essere rieletto per il sessennio successivo con elezione ordinaria; per la rielezione degli altri occorrono i due terzi dei voti. Ma se viene rieletto il Preposito Generale oppure viene eletto Preposito uno dei Definitori, per la rielezione di tutti i Definitori si richiedono i due terzi dei voti. Nessuno può essere rieletto per un terzo sessennio consecutivo.

183. Il Preposito è tenuto a convocare il Definitorio:

- a) immediatamente dopo terminato il Capitolo generale;
- b) per trattare gli affari che competono al Definitorio;
- c) quando lo richieda la maggioranza del Definitorio.

Tuttavia, il Definitorio non potrà mai celebrarsi se non è presente almeno la maggior parte dei suoi componenti⁵.

184. Il Definitorio deve essere al completo:

- a) per la sessione che segue immediatamente il Capitolo generale;
- b) almeno quattro volte l'anno per trattare le questioni più importanti;
- c) tutte le volte che lo richiedono le Norme applicative.

185. Tutto ciò che è stato deciso in Definitorio il Preposito lo esegua rispettando il pensiero del Definitorio stesso.

186. Quando il Preposito – vedi n. 177 c) – si trova fuori Roma, il Vicario Generale può convocare, in casi urgenti, il Definitorio ma solo per sbrigare gli affari ordinari, secondo le Norme applicative. Il Vicario informerà il Preposito su quanto è stato fatto in tale Definitorio.

187. Per favorire la reciproca comunicazione tra le Province e la Curia generalizia e per promuovere la cooperazione fra tutte le Province dell'Ordine, si tenga il Definitorio straordinario che affronti i più importanti problemi dell'Ordine, secondo le Norme applicative.

Il Definitorio straordinario deve essere convocato dal Preposito – in data e luogo stabiliti dal Definitorio – due volte durante il sessennio. Ne sono membri il Preposito, i Definitori, i Provinciali e alcuni delegati di altri territori, secondo le determinazioni del Definitorio generale.

188. Spetta al Definitorio straordinario accettare – con almeno la maggioranza dei due terzi dei voti – la rinuncia del Preposito Generale e giudicare della sua incapacità ad espletare il suo ufficio. Parimenti è di competenza dello stesso Definitorio straordinario irrogare allo stesso Preposito la pena della privazione dell'ufficio, nel caso deprecabile che abbia commesso una colpa punita con tale sanzione.

IV. Gli Incaricati principali della Curia generalizia (189-192)

⁵ Cfr can 127, § 1.

189. Gli incaricati principali presso la Curia generalizia nel nostro Ordine sono: il Procuratore generale, il Segretario generale, l'Economo generale. Essi devono essere eletti dal Definitorio.

190. Il Procuratore generale ha il compito di trattare le pratiche dell'Ordine stesso presso la Sede Apostolica, alle dipendenze del Preposito o del Definitorio, secondo la natura del caso.

191. Il Segretario generale ha il compito di fare da segretario in Definitorio; di custodire ben ordinati in un archivio speciale i dati statistici e tutti i documenti relativi al governo dell'Ordine, tenendoli sempre disponibili; di coadiuvare il Preposito e i Definitori secondo le specifiche istruzioni eventualmente da loro ricevute.

192. L'Economo generale ha il compito di amministrare i beni dell'Ordine secondo le norme del capitolo VII della III parte di queste Costituzioni.

CAPITOLO V: IL GOVERNO PROVINCIALE (193-209)

I. Il Capitolo provinciale (193-198)

193. Il Capitolo provinciale sia tenuto ogni tre anni, nel tempo e nel luogo stabiliti dal Consiglio provinciale, previa consultazione della Provincia. Spetta al Provinciale convocare il Capitolo e informare quanto prima il Definitorio sul tempo e il luogo del Capitolo stesso.

194. Nel Capitolo provinciale avranno voce attiva:

- a) il Provinciale e i Consiglieri, sia quelli scaduti che i neo-eletti;
- b) i superiori locali, secondo le Norme applicative;
- c) i delegati eletti dai religiosi che non partecipano al Capitolo per il loro ufficio, secondo quanto stabilito dal Capitolo provinciale immediatamente precedente, seguendo le Norme applicative.

195. Al Capitolo provinciale compete:

- a) provvedere alla situazione spirituale e materiale della Provincia, emanare, nei limiti della sua competenza, opportune Ordinazioni e notificarle al Definitorio;
- b) eleggere il Provinciale, i Consiglieri provinciali, il socio e il suo sostituto per il Capitolo generale;
- c) eleggere quei superiori che, secondo le Norme applicative, sono di sua competenza.

196. Le Ordinazioni del Capitolo per aver valore devono essere approvate con i due terzi dei voti; e decadono se nel Capitolo ordinario immediatamente successivo non sono approvate con la stessa maggioranza di voti.

197. L'elezione del Provinciale sia fatta dal Capitolo stesso, dopo previa consultazione dei religiosi della Provincia, secondo le Norme applicative. Dove particolari situazioni lo consigliano, il Capitolo provinciale potrà stabilire un altro modo per eleggere il Provinciale: ma tale modo dovrà essere approvato dal Definitorio.

198. Se, per qualsiasi causa, l'ufficio di Provinciale resta vacante entro i primi diciotto mesi dall'elezione, il Vicario Provinciale convochi entro tre mesi il Capitolo straordinario per eleggere il nuovo Provinciale. In questo Capitolo avranno voce attiva quelli che l'hanno nel Capitolo provinciale ordinario, eccetto il Provinciale e i Consiglieri scaduti dalla carica, che, in quanto tali, non parteciperanno al Capitolo. Se, però, l'ufficio di Provinciale divenisse vacante durante il Capitolo generale, spetta al Definitorio, dopo aver ascoltato il Consiglio provinciale, stabilire il modo di provvedervi.

II. Il Superiore provinciale (199-203)

199. Al Provinciale spetta il governo diretto della Provincia, a norma delle Costituzioni. Gli competono, inoltre, quelle facoltà che il Diritto comune conferisce al Superiore Maggiore e all'Ordinario.

200. All'ufficio di Provinciale venga eletto un sacerdote che abbia compiuto cinque anni di professione solenne e trentacinque anni di età. Abbia le doti necessarie per il buono svolgimento del suo ufficio.

201. Il Provinciale, in quanto animatore e coordinatore della vita e dell'attività della Provincia, si preoccupi che tutti i religiosi – ognuno al suo posto – vivano e collaborino in comunione di carità.

Per promuovere la vita fraterna e il bene spirituale delle singole case, il Provinciale abbia un costante contatto con le comunità e almeno una volta nel triennio compia la visita pastorale di tutti i conventi della Provincia.

Curi con ogni mezzo l'unione tra la Provincia e il centro dell'Ordine e cerchi di cooperare per quanto può alla buona riuscita delle iniziative prese dal Preposito e dal Definitorio per il bene dell'Ordine.

Inoltre promuova lo spirito di unione e di collaborazione con gli Ordinari dei luoghi.

202. Il Provinciale viene eletto per un triennio, finito il quale potrà essere rieletto coi due terzi dei voti per un secondo triennio subito successivo, ma non per un terzo triennio.

203. Risultando vacante per qualsiasi motivo l'ufficio di Provinciale, il Primo Consigliere col nome di Vicario Provinciale governerà la Provincia con pieni poteri, rispettando il n. 198 delle presente Costituzioni.

Il Primo Consigliere sarà ugualmente Vicario Provinciale col potere di svolgere le ordinarie pratiche, quando il Provinciale per più di un mese dovesse essere assente dalla Provincia o trovarsi in qualche Delegazione o Missione affidata alla Provincia.

Mancando il Primo Consigliere fungeranno da Vicari gli altri Consiglieri, secondo il loro ordine, salvo restando il Diritto comune. In questi casi non si può convocare il Consiglio se non col consenso del Provinciale.

III. Il Consiglio provinciale (204-209)

204. Il Consiglio provinciale è formato dal Provinciale e da quattro Consiglieri. Ad esso, fuori del tempo del Capitolo provinciale, compete nella Provincia la suprema autorità, secondo le presenti Costituzioni.

205. Riguardo all'età e qualità richieste per i Consiglieri si osservino le Norme applicative.

I Consiglieri potranno essere rieletti per il triennio successivo, ma non per un terzo triennio.

206. I Consiglieri hanno il compito di aiutare il Provinciale con il consiglio e l'azione nel promuovere la vita e l'attività della Provincia.

207. Il Provinciale è tenuto a convocare il Consiglio:

- a) subito dopo il Capitolo provinciale;
- b) almeno due volte l'anno, in data da notificare tempestivamente a tutta la Provincia;
- c) per trattare gli affari stabiliti dal Diritto;

d) quando tre Consiglieri lo richiedono.

208. Il Consiglio deve essere completo per trattare le questioni più importanti, secondo le Norme applicative. Non si può tenere il Consiglio se non sono presenti almeno tre dei suoi membri.

209. I Capitoli provinciali, allo scopo di promuovere la mutua comunicazione e cooperazione fra le case e la vitalità di tutta la Provincia, possono istituire il Consiglio plenario per tutta o per una parte della Provincia.

CAPITOLO VI: IL GOVERNO LOCALE (210-218)

I. Il Superiore locale e il suo Consiglio (210-215)

210. Il Superiore locale ha il compito della cura diretta di una comunità e dei singoli religiosi, promuovendo lo spirito di famiglia e dirigendo la vita fraterna e apostolica in servizio di carità.

211. Perché un religioso possa essere eletto all'ufficio di Superiore locale, si richiede che sia sacerdote, dotato di qualità umane e pastorali e abbia compiuto trent'anni di età e tre di professione solenne, salvo il Diritto universale.

212. In ciò che riguarda la disciplina della vita quotidiana, il Superiore può per motivi ragionevoli dispensare i suoi religiosi e se stesso. Ma se si tratta di dispensare tutta la comunità da atti che riguardano la vita regolare, lo faccia raramente e per grave motivo.

213. Se l'ufficio di Superiore è vacante o se il Superiore è assente dalla casa, la comunità sarà nel frattempo governata dal Vicario secondo le Norme applicative.

214. Nel caso in cui tanto il Superiore che il Primo Consigliere debbano partecipare al Capitolo provinciale, deve essere eletto dal Capitolo conventuale un Vicario che governerà la comunità finché il nuovo Superiore o, in sua mancanza, il Primo Consigliere della casa non avrà preso possesso del proprio ufficio.

215. In ogni comunità ci sia il Consiglio, formato dal Superiore e da due Consiglieri, rispettando le Norme applicative. Compito dei Consiglieri è assistere il Superiore col consiglio prudente e l'attiva e responsabile collaborazione nel governo della casa.

II. Il Capitolo conventuale (216-218)

216. Il Capitolo conventuale è formato dal superiore e dai religiosi conventuali di voti solenni che hanno voce almeno attiva.

217. Spetta al Capitolo conventuale discutere e decidere sui problemi più importanti della casa secondo le Norme applicative.

218. Il superiore deve convocare il Capitolo:

a) ogniqualvolta lo esiga la necessità o una ragionevole causa;

b) quando lo richiedono i consiglieri locali o la maggior parte dei capitolari.

CAPITOLO VII: L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI (219-229)

219. Gli amministratori nel gestire con diligenza i beni tengano presenti le esigenze della carità e della giustizia non meno che della povertà propria dell'Ordine. Liberi da ogni indebita

preoccupazione, abbiano fiducia nella Provvidenza del Padre celeste. Evitino diligentemente ogni apparenza di lusso, di eccessivo guadagno e di accumulazione di beni.¹.

220. L'Ordine, le Province, le Case, in quanto godono per lo stesso diritto di personalità giuridica, hanno la capacità di acquistare e di amministrare beni temporali, possederli e alienarli – a norma del Diritto – per l'onesto sostentamento dei religiosi e per l'acquisto dei mezzi convenienti alle proprie attività apostoliche, religiose, caritative ed educative. Questo vale anche per gli altri enti giuridici eretti dal Definitorio o dal Consiglio provinciale.

Il Preposito, il Provinciale, i Superiori locali e i loro economi possono porre – come rappresentanti – atti di amministrazione civile, a norma del Diritto.².

221. I beni temporali dell'Ordine, in quanto beni ecclesiastici, sono retti dalle disposizioni del Diritto universale della Chiesa circa i beni temporali e dalle prescrizioni del diritto proprio del nostro Istituto.³.

222. Il diritto e il dovere di amministrare i beni temporali a norma del Diritto compete ai Superiori e al loro Consiglio. Sotto la loro autorità l'amministrazione immediata spetta agli economi, i quali adempiono il loro incarico in spirito di fraterno servizio.⁴.

223. Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere posti validamente tanto dai Superiori quanto dagli economi o da altri ufficiali a ciò designati dalla competente autorità, col permesso almeno tacito del superiore. Ma per la validità degli atti di amministrazione straordinaria è sempre richiesto – a norma del Diritto – il permesso esplicito del superiore.⁵.

224. È compito del Definitorio, dopo aver ascoltato secondo il caso i Consigli provinciali, determinare per le singole nazioni o regioni le facoltà dei Superiori Maggiori e locali per quanto riguarda le spese straordinarie, la contrazione dei debiti e la alienazione dei beni – salvo il dovere di ricorso alla Sede Apostolica a norma del Diritto.

225. Spetta al Definitorio e, rispettivamente, al Consiglio provinciale determinare le facoltà del Preposito e del Provinciale riguardo alle spese ordinarie. È compito, invece, del Consiglio provinciale determinare le facoltà dei superiori locali per le spese ordinarie.

226. In caso di divisione o soppressione di una Provincia, compete al Definitorio disporre dei beni temporali di essa, osservando le prescrizioni del Diritto. Se si tratta, invece, della soppressione di un convento, tale diritto spetta al Consiglio provinciale.

227. L'Economo generale ha il compito di amministrare i beni dell'Ordine sotto l'autorità del Preposito e del Definitorio.

228. All'Economo provinciale compete, sotto l'autorità del Provinciale e del suo Consiglio, amministrare i beni della Provincia e coordinarne l'amministrazione così che tutti i conventi, in modo equo e proporzionato, concorrano alle spese comuni della Provincia e si abbia una vera comunicazione dei beni temporali tra le comunità.

229. All'Economo del convento, sotto l'autorità del superiore, spetta il compito di amministrare i beni della casa e, nei limiti della sua facoltà, provvedere con cuore generoso ai bisogni dei fratelli, tenendo conto dell'età e delle necessità dei singoli.

¹ Cfr can 634, § 2; 635, § 2.

² Cfr can 634, § 1.

³ Cfr can 635, § 1.

⁴ Cfr can 636, § 1.

⁵ Cfr can 638, § 2.

EPILOGO

Impegniamoci a realizzare generosamente questo progetto di vita che le Leggi hanno cercato di delineare. Fedeli alla grazia con la quale il Signore ci ha chiamati al Carmelo Teresiano e continua a richiamarci, noi – singoli e comunità – vogliamo riflettere profondamente sulla dottrina e sulle norme qui proposte per impostare secondo esse, con spirito evangelico, una mentalità e una vita.

Lo sforzo e l'amore per vivere secondo le esigenze del carisma, mentre a poco a poco spegneranno l'amor proprio, ci doneranno quella libertà dei figli di Dio che risiede nella pienezza della carità.

Stimando debitamente le nostre Leggi, però liberi dalla schiavitù della lettera, dobbiamo badare a non estinguere lo Spirito (cfr Ts 5, 19), ma anzi, a manifestarlo attraverso la fedeltà al nostro carisma, protesi al bene del Popolo di Dio (cfr 1 Cor 12, 7).

Mentre nella fede aspettiamo la beata speranza e la venuta del Signore, dobbiamo avere soprattutto la carità che è vincolo della perfezione (cfr Col 3, 14), attendendo che, terminata la corsa, riceviamo la corona dal Signore, giudice giusto (cfr Tm 4, 6-8) che alla sera della vita ci giudicherà sull'amore¹.

¹ Cfr Avvisi e sentenze di S. GIOVANNI DELLA CROCE: «A sera sarai esaminato sull'amore. Impara ad amare come Dio vuole essere amato e lascia le tue maniere» (n. 57).

SIGLE E ABBREVIAZIONI

1. DOCUMENTI DEL CONCILIO VATICANO II

- AA = Apostolicam actuositatem, Decreto sull'apostolato dei laici.
AG = Ad Gentes, Decreto sull'attività missionaria della Chiesa.
CD = Christus Dominus, Decreto sul ministero pastorale dei vescovi.
DV = Dei Verbum, Costituzione sulla divina rivelazione.
GS = Gaudium et Spes, Costituzione sulla Chiesa e il mondo moderno.
LG = Lumen Gentium, Costituzione sulla Chiesa.
OE = Orientalium Ecclesiarum, Decreto sulle Chiese orientali cattoliche.
OT = Optatam totius, Decreto sulla formazione sacerdotale.
PC = Perfectae caritatis, Decreto sul rinnovamento della vita religiosa.
SC = Sacrosanctum Concilium, Costituzione sulla sacra Liturgia.

2. DOCUMENTI DELLA SANTA SEDE

- can = CODICE DI DIRITTO CANONICO, singoli canoni.
DC = S. CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI, Decreto Dum Canoniarum, 8.12.1970 – AAS 63 (1971) 318-319.
ES = PAOLO VI, Motu proprio Ecclesiae Sanctae: norme per l'applicazione di alcuni decreti del Concilio Vaticano II, 6.8.1966 – AAS 58 (1966) 757-778.
ET = PAOLO VI, Esortazione apostolica Evangelica Testificatio, 29.6.1971 – AAS 63 (1971) 497-526. IGLO = S. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, Istitutio generalis de Liturgia Horarum, 2.2.1971. IGMR = S. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, Istitutio generalis Missalis romani, 3.4.1969.
Mutue Rel = S. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI E S. CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI, Criteri direttivi sui rapporti tra i vescovi e i religiosi nella Chiesa, 14.5.1978 – AAS 70 (1978) 473-508. Sacerdotalis Coelibatus = PAOLO VI, Enciclica Sacerdotalis coelibatus, 24.6.1967 – AAS 59 (1967) 557- 697.

3. OPERE DI S. TERESA DI GESÙ

C = Cammino di perfezione.

Cost = Costituzioni primitive delle carmelitane scalze.

F = Fondazioni.

Lett = Lettera.

M = Castello interiore o Mansioni (si premette il numero della Mansione)

MV = Modo di visitare i monasteri delle carmelitane scalze.

PAD = Pensieri sull'amore di Dio.

R = Relazioni spirituali.

Sfida = Risposta ad una sfida spirituale.

V = Vita.

4. OPERE DI S. GIOVANNI DELLA CROCE

Cant = Cantico spirituale.

Fiam = Fiamma viva di amore.

N = Notte oscura (si premette il numero del libro).

Sal = Salita del Monte Carmelo (si premette il numero del libro).

5. ALTRE OPERE

AAS = Acta Apostolicae Sedis.

AnOC = Analecta Ordinis Carmelitarum.

AOCD = Acta Ordinis Carmelitarum Discalceatorum.

BMC = Biblioteca Mistica Carmelitana, voll 21, Burgos 1915-1935.

Bull Carm = Bullarium Carmelitanum, voll I-II, Roma 1715-1718.

Doc = De vita religiosa documenta selecta, ed. P. Simeón de la S. Familia, Roma 1967.

MHCT = Monumenta Historica Carmeli Teresiani, ed. Institutum Historicum Teresianum, voll I-II, Roma 1973.